Consiglio Nazionale dei Geologi

11, 12 e 13 gennaio 2020

Il Sole 24 ORE

Il Sole 24 Ore Lunedì 13 Gennaio 2020

INNOVAZIONE E OPPORTUNITÀ PER GLI STUDI

.professioni

La parità difficile

Parlano le sei donne in posizioni di vertice nelle law firm in Italia: «Noi, il tabù degli orari e le barriere culturali»

La carriera femminile negli studi legali fa i conti con stereotipi duri a morire e con un modello di lavoro "in presenza".

—**Flavia Landolfi**

— *a pag. 10*

Per segnalazioni scrivere a:
professioni@ilsole24ore.com

Obiettivo forfait. Il professionista che vuole restare o entrare nel regime agevolato deve innanzitutto verificare i compensi 2019

Il nuovo tetto flat tax: nei redditi gli incassi fino a metà gennaio

Pagina a cura di
Nicola Forte

Per i professionisti che quest'anno vogliono entrare (o restare) nella flat tax il 2019 si è chiuso solo ieri. Tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti fino al 12 gennaio 2020 infatti vanno conteggiati (ai fini fiscali) tra quelli del 2019 e concorrono a formare il limite dei 30mila euro, oltrepassato il quale il regime agevolato non è più applicabile.

È proprio in questi primi giorni che i professionisti devono familiarizzare con la "nuova" flat tax. La legge di Bilancio 2020 ha introdotto infatti alcuni "paletti" per chi vuole utilizzare l'imposta sostitutiva del 5-15% (rispettivamente per le start up e i professionisti con meno di 65mila euro di compensi). Oltre al limite di spese per il personale dipendente pari a 20mila euro, l'accesso è precluso anche a chi nell'anno precedente, quindi nel 2019, ha percepito redditi da lavoro dipendente di importo superiore a 30mila euro(articolo 1, comma 692 della legge 160/2019). Per verificare l'eventuale superamento di questo limite si deve tenere conto dei redditi anche assimilati al lavoro dipendente (articolo 50 del Tuir).

Le verifiche

La prima operazione da effettuare nell'anno nuovo, quindi , è la verifica dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati percepiti nel 2019. Il controllo va svolto in base al principio di cassa, cioè tenendo conto del reddito effettivamente percepito nell'anno precedente.

La necessità di tenere conto delle somme effettivamente incassate quali retribuzioni, ovvero quali redditi assimilati, si desume direttamente dall'articolo 51 del Tuir che assimila ai redditi da lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

L'espressione "percepiti" vuole dire "incassati". Pertanto, l'importo corrispondente a una o più mensilità non incassate nel 2019 non dovrà essere conteggiato per la verifica del limite di 30mila euro.

Vale poi il cosiddetto "principio di cassa allargato": cioè devono considerarsi percepiti nel 2019, i redditi di lavoro dipendente il cui pagamento è stato effettuato entro il 12 gennaio dell'anno successivo (il 2020). Anche questo principio è stato previsto dall'articolo 51 del Tuir. Simmetricamente, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente dell'anno 2019, gli incassi delle retribuzioni avvenuti entro il 12 gennaio 2019 .

Occorre poi capire se i redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione sostitutiva debbano o no essere compresi nella verifica del limite dei 30mila euro. Il problema si pone, ad esempio, se il contribuente che intende avvalersi del forfait abbia percepito "arretrati" da lavoro dipendente soggetti a tassazione separata.

Stessi dubbi per il dipendente che ha percepito nell'anno 2019 un premio di produttività inferiore a 3mila euro, sottoposto a tassazione sostitutiva del 10 per cento.

In base ad un'interpretazione letterale, le somme così percepite dovrebbero concorrere alla verifica del limite per la flat tax. Infatti, indipendentemente dalla tassazione di tipo sostitutivo, si tratta pur sempre di redditi di lavoro dipendente.

Ma è preferibile, un'interpretazione logico sistematica tendente ad escludere dal limite dei 30mila euro i redditi di lavoro dipendente in virtù della loro natura straordinaria o eccezionale.

I redditi assimilati

Non è possibile applicare il forfait quest'anno neppure nel caso in cui il limite di 30mila euro sia stato superato con il possesso di redditi assimilati al lavoro dipendente. La disposizione fa riferimento, genericamente, all'articolo 50 del Tuir. Di conseguenza assume rilevanza qualsiasi tipo di reddito assimilato.

Il caso più frequente riguarda i compensi percepiti per l'attività di amministratore, sindaco, revisore, collaborazioni a giornali, partecipazioni a commissioni. Si considerano tali anche i compensi percepiti grazie a rapporti di collaborazione consistenti in attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Ma è necessario che queste attività non siano riconducibili allo stesso oggetto della professione (o dell'arte) esercitata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO PIETRAMALA

Gli esempi

IL CASO	LA SOLUZIONE
Il rapporto instaurato a metà anno	
Un professionista è dipendente dal 1° luglio 2019 e ha percepito nell'anno un reddito di 28mila euro. Può entrare nel regime forfaittario nell'anno 2020?	**Sì, in quanto non è stato superato il limite di 30mila euro per i redditi da lavoro dipendente. Non deve essere effettuato il ragguaglio ad anno. Se nel 2020 il limite viene superato, dal 1° gennaio 2021 non si può più applicare il forfait**
L'assegno di separazione	
Nell'anno 2019 una professionista ha percepito un reddito di lavoro dipendente di 25mila euro e un assegno di 6mila dall' ex coniuge essendo intervenuta la separazione. L'assegno è rilevante per il superamento del limite di 30mila euro?	**L'assegno incassato a seguito della separazione si considera reddito assimilato al lavoro dipendente. Il reddito complessivo ammonta a 31mila euro. Quindi non è possibile entrare nel forfait nel 2020**
I due contratti	
Un dipendente ha interrotto il rapporto di lavoro il 1° agosto 2019, ma è stato assunto da un'altra società il 1° dicembre dello stesso anno con rapporto in corso al 31 dicembre. Il reddito complessivo da dipendente ammonta a 32mila euro	**Non è possibile entrare nel forfait in quanto il lavoratore, dopo aver interrotto il precedente rapporto, ne ha iniziato uno nuovo nell'anno che ha comportato il superamento della soglia di 30mila euro**
I compensi da sindaco	
Nell'anno 2019 un soggetto ha percepito redditi di lavoro dipendente per 28mila euro e un reddito come sindaco di una società pari a 3mila euro. Nell'anno 2020 intende aprire la partita Iva come dottore commercialista. Può entrare nel forfait?	**Nel 2020 i compensi per l'attività di sindaco vengono "attratti" nell'attività svolta con partita Iva. In pratica è come se il rapporto che origina i redditi assimilati venga a cessare al termine del 2019. La soluzione sembra possa essere positiva in quanto in futuro, a partire dal 2020, il reddito da dipendente, pari a 28mila euro, sarà sotto la soglia**
La rendita vitalizia	
Il titolare di una rendita vitalizia nell'anno 2019 ha superato il limite di 30mila euro. Nel 2020 intende avviare una libera attività. Può fruire del regime forfettario ?	**La rendita vitalizia costituisce ai sensi dell'articolo 50 del Tuir un reddito assimilato al lavoro dipendente. Avendo superato il limite di 30mila euro, l'accesso al forfait è precluso**

Le strategie di inizio anno

Sulle partecipazioni nelle Srl decisive le fatture del 2019

Tempo scaduto per rivedere le partecipazioni in società di persone che bloccano l'accesso al forfait. Ogni decisione infatti andava presa entro il 31 dicembre 2019. Ma c'è ancora margine invece se la partecipazione è in una srl.

Il possesso di partecipazioni in società di persone o in srl controllate, direttamente o indirettamente, dal contribuente che svolgono un'attività direttamente o indirettamente riconducibile al medesimo soggetto rappresenta causa ostativa al regime agevolato della flat tax. Stesso discorso per la partecipazione ad un'impresa familiare.

Ma la preclusione opera in modo diverso a seconda che si tratti di società di persone oppure di srl. Nel caso di possesso di una partecipazione ad una società di persone (anche di una quota minoritaria, ad esempio dell'1%), il regime agevolato è sempre precluso, senza ulteriori verifiche. La preclusione scatta dall'anno successivo, Quindi se il professionista non ha ceduto la partecipazione entro il 31 dicembre scorso non potrà fruire del forfait per il 2020.

Per il possesso di partecipazioni in srl questo automatismo non c'è. Il divieto di accesso al regime forfettario scatta solo al verificarsi in contemporanea di tre condizioni:

1. Possesso di una partecipazione di controllo (diretto o indiretto);
2. Svolgimento di un'attività riconducibile a quelle svolte dal professionista;
3. Effettivo svolgimento di prestazioni o cessioni di beni e servizi alla srl da evidenziare con fatture.

Nessun automatismo dunque: l'agenzia delle Entrate ha chiarito che queste condizioni vanno verificate fino a fine anno (circolare 9/E del 2019). In pratica, affinché l'attività svolta dalla società controllata sia riconducibile al professionista forfettario non è sufficiente che sia identica (stesso codice Ateco); è anche necessario che il contribuente effettui cessioni di beni o prestazioni verso questa srl.

Quindi esce dal regime forfettario nel 2020 il professionista che nel 2019 ha avuto il controllo diretto o indiretto di una srl, che svolge un'attività similare alla sua e che ha anche percepito compensi che costituiscono componenti negativi di reddito per la srl partecipata. Al contrario, se il professionista non ha emesso alcuna fattura nei confronti della società controllata nel 2019, nel 2020 potrà fruire del regime forfettario. La stessa verifica dovrà essere ripetuta alla fine del 2020.

Poniamo il caso di un commercialista che ha una partecipazione del 60% in una srl che elabora dati contabili, ma non fattura l'attività professionale nei confronti della srl controllata ed emette le fatture direttamente verso i propri clienti; in questa ipotesi la causa ostativa non scatta e il regime forfettario è applicabile. Attenzione però: è anche necessario che il commercialista non percepisca compensi come amministratore dalla società, perché questi vanno fatturati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PANORAMA

PER 32 CATEGORIE DI PROFESSONISTI

Esami di Stato, domande entro il 22 maggio

L'avvicendamento alla guida del ministero dell'Istruzione non ferma la macchina degli esami di Stato per i professionisti. Con tre distinte ordinanze a firma del ministro uscente Lorenzo Fioramonti, il Miur ha fissato infatti le date della prima e della seconda sessione di prove. Rispettivamente, al 16 giugno e al 16 novembre 2020. Doppio anche il termine per la presentazione delle domande (anche a mezzo di raccomandata): 22 maggio per la prima sessione e 16 ottobre per la seconda.

Trentadue le categorie coinvolte. Quattro con la prima ordinanza rivolta alle professioni non regolamentate; due con l'ordinanza ad hoc per i dottori commercialisti e gli esperti contabili; ventisei con il terzo atto destinato alle professioni regolamentate di: attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali,organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale.

Per tutti valgono le stesse date d'esame (tranne che per le sezioni B i cui esami si svolgeranno il 22 giugno e il 23 novembre 2020). Così come la precisazione che, per poter partecipare all'esame di Stato, bisognerà aver conseguito la laurea entro il termine indicato dai singoli atenei che ospiteranno le prove in relazione alle date fissate per le sedute di laurea. E aver versato i 49,58 euro richiesti a titolo di tassa di ammissione agli esami. In alcuni casi esplicitamente indicati - e cioè per dottori commercialisti, esperti contabili, veterinari, farmacisti, psicologi - per partecipare alle prove bisognerà anche dimostrare di aver compiuto il tirocinio. prima dell'inizio dell'esame. Per le categorie che prevedono la ripartizione in settori nell'ambito delle sezioni dei rispettivi albi, all'atto della domanda di partecipazione bisognerà indicare anche il settore di destinazione. Criteri da osservare se non si vuole veder respinta la domanda.

—**Eu.B.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INDAGINE SOLE 24 ORE-STATISTA

Studi legali di eccellenza: indicazioni entro venerdì

Conto alla rovescia per partecipare alla seconda edizione dell'indagine «Gli studi legali dell'anno», organizzata dal Sole 24 Ore (in collaborazione con Guida al Diritto e Statista, società tedesca esperta nella raccolta ed elaborazione di dati) e aperta a tutti gli avvocati, ai giuristi d'impresa e ai loro clienti: venerdì prossimo scade il termine per inviare le segnalazioni di studi ritenuti di eccellenza sia in una singola practice che sul territorio.

Sono segnalabili tutti gli studi legali. Gli elenchi degli studi con il maggior numero di segnalazioni saranno pubblicati a maggio 2020 in un Rapporto del Sole 24 Ore. Confermata anche la possibilità di indicare uno studio in base alla sua collocazione geografica.

L'indagine si muove su più fronti. Il primo è quello del pool di studi legali selezionati da Statista attraverso i propri database e che hanno ricevuto direttamente l'invito a partecipare compilando il questionario disponibile attraverso il link fornito via mail da Statista.

Avvocati e giuristi d'impresa che non hanno ricevuto il link possono, comunque, ancora partecipare all'iniziativa accedendo online al form di registrazione rintracciabile all'indirizzo: *https://survey.statista-research.com/366446?lang=it*.

Inserendo i propri dati, si riceverà il link personalizzato via mail da Statista. La partecipazione è volontaria e gratuita e Statista tratterà i dati in forma anonima. Per ciascun settore o area geografica si possono indicare uno o più studi (escluso il proprio).

La ricerca è aperta anche ai clienti che hanno avuto esperienza con legali per pratiche private o relative alla propria azienda.

http://24o.it/HjhVhB
Il questionario per i clienti
studilegali-italia@statista.com
L'email per informazioni
www.statista.com/page/studi-legali
Il sito internet di riferimento

Il Sole 24 ORE

Sabato 11 Gennaio 2020 **Il Sole 24 Ore**

Norme & Tributi

Lavoro
Su articolo 18 e tutele crescenti dibattito non motivato

I giudici hanno ridotto le differenze tra i due regimi che proteggono i lavoratori contro i licenziamenti illegittimi.
Falasca e **Prioschi** — *a pag. 20*

Cassazione
Movimentazioni sui conti dei familiari come ricavi

Tocca al lavoratore autonomo dimostrare che ogni singola operazione non era riconducibile ad attività professionale.
Angelo Busani — *a pag. 20*

Investimenti e bonus fiscali, tax planning 2020 delle imprese

MANOVRA

Per i committenti di appalti di servizi scattano subito nuovi oneri documentali

L'iper ammortamento può essere mantenuto se si chiude l'acquisto nel 2020

Pagina a cura di
Luca Gaiani

Cambiano le agevolazioni e i regimi di tassazione per le imprese e prendono il via nuovi e più gravosi adempimenti. Anche nel 2020, come ad ogni inizio anno, le imprese valutano le novità fiscali al fine di attrezzarsi per tempo per sfruttare le agevolazioni disponibili e ottemperare alle formalità introdotte. Dal 2020, il credito di imposta sostituisce super e iper ammortamento, ritorna l'Ace e diventa nuovamente conveniente trattenere utili in azienda. Scattano infine nuovi oneri documentali per le ritenute degli appalti e per le cessioni intracomunitarie.

Controlli sugli appalti
L'avvio del 2020 vede molte imprese che hanno esternalizzato servizi ad alto contenuto di manodopera alle prese con il nuovo e gravoso adempimento documentale introdotto dall'articolo 4 del Dl 124/2019 (collegato alla manovra 2020).

La prima scadenza è alle porte: per i contratti in corso al 1° gennaio 2020 o per quelli iniziati in questo mese, già dal 17 febbraio si dovranno attuare i controlli previsti dalla disposizione in presenza dei requisiti di legge.

Le imprese interessate (sia i prestatori che i loro committenti) devono in primo luogo verificare se sussistono le condizioni per rientrare nella disciplina e, nel caso, se vi sono i requisiti di esonero (imprese virtuose). In presenza di appalti o rapporti simili aventi ad oggetto servizi, quattro sono le condizioni da verificare: corrispettivo complessivo annuo superiore a 200mila euro; prestazioni caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera; attività prestata presso le sedi del committente; utilizzo da parte del prestatore di beni strumentali del committente. È opportuno che i committenti mappino a 360° i rapporti in essere e predispongano appositi questionari per le imprese affidatarie del servizio circa l'esistenza delle condizioni.

Qualora l'appaltatore rientri nelle cause di esonero per imprese virtuose dovrà rapidamente richiedere il rilascio della certificazione all'agenzia delle Entrate comunicandola al committente.

Agevolazioni
Sul versante delle agevolazioni, la legge di Bilancio ha modificato radicalmente il meccanismo del super e iper ammortamento dal 2020 (sostituendolo con un credito di imposta) e dall'altro ha reintrodotto l'Ace già dal 2019.

Per gli investimenti, si sovrappongono, nel 2020 (primo semestre per i beni non 4.0), due distinte agevolazioni. Chi ha prenotato i beni (con acconto del 20%) entro fine dello scorso anno, applica ancora le deduzioni maggiorate della vecchia legge, a patto di concludere l'investimento nei tempi previsti. Chi ha interesse a transitare dal super ammortamento al nuovo credito di imposta del 6% potrà rinviare l'acquisto (anche se già prenotato) al secondo semestre 2020. Per chi ha invece fermato (ordine e acconto 20% nel 2019) l'investimento iperammortizzabile con le vecchie regole e intende mantenere questo incentivo, l'attenzione va posta sulla ultimazione entro la fine del 2020 (eventualmente predisponendo, per opere in appalto ancora in corso, adeguati Sal a liquidazione definitiva). Chi invece vuole applicare il nuovo credito di imposta (ad esempio perché è in perdita fiscale e vuole monetizzare il beneficio) dovrebbe poter risolvere il contratto del 2019, restituendo l'acconto, e avviare un nuovo acquisto soggetto alle regole vigenti. La scelta tra l'una e l'altra agevolazione, attraverso la risoluzione e stipula di nuovo ordine, non dovrebbe in alcun modo essere censurabile dal fisco ai sensi della norma anti abuso.

Entro il 30 giugno, le imprese che vogliono mantenere le vecchie regole per i benefit auto dovranno formalizzare (possibilmente con data certa) le lettere di assegnazione delle auto. Per i rapporti avviati dal 1° luglio, infatti, cambia la tassazione in funzione delle emissioni del veicolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CHECK LIST

1 Appalti, partono i controlli sulle ritenute
L'articolo 4 del Dl 124/2019 attribuisce ai committenti di taluni servizi aventi prevalente contenuto di manodopera resi nelle sedi del committente nuovi obblighi di verifica sul versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente erogati da parte delle imprese prestatrici. È necessario che chi presta servizi di questo tipo (importi annui oltre 200mila euro) e così pure il committente che affida i medesimi servizi, verifichi la sussistenza delle condizioni, ovvero dei casi di esonero, attuando se del caso le formalità previste dalla norma (prima scadenza: 17 febbraio 2020)

2 Test investimenti per il super ammortamento
Nel passaggio dal 2019 a 2020 cambiano gli incentivi per gli investimenti superammortizzabili. Dalle deduzioni dal reddito (ripartite in base al piano di ammortamento) si passa ai crediti di imposta. Chi ha ordinato i beni superammortizzabili pagando acconti del 20% entro il 31 dicembre 2019 deve valutare se farli consegnare entro il 30 giugno 2020 (con il conseguente mantenimento del vecchio super ammortamento) oppure slittare al secondo semestre 2020 (perdendo l'efficacia delle prenotazioni 2019) entrando così nel nuovo credito di imposta

3 Nuovo credito d'imposta e nuova documentazione
Il nuovo credito di imposta 4.0 non si applica agli investimenti effettuati nel 2020 ma ordinati nel 2019. Oltre i 10 milioni, la vecchia agevolazione è più conveniente e le imprese dovranno adottare le modalità necessarie per sostenere il costo agevolabile entro fine 2020. Chi applica il nuovo credito di imposta deve procurarsi una idonea documentazione, a partire dalle fatture dei fornitori che dovranno contenere un richiamo alla legge agevolativa. Occorre inoltre una comunicazione al Mise

4 Auto aziendali, contratti entro il 30 giugno
Le nuove regole sulla determinazione dei benefit delle auto concesse a dipendenti, introdotte dalla legge di Bilancio 2020, che sono penalizzanti per veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160g/Km, non riguardano le assegnazioni risultanti da contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. Per questi ultimi valgono le norme precedenti (30% della tariffa Aci dei 15.000 km). È opportuno che entro tale data si attuino adeguate formalizzazioni con data certa per rientrare nella vecchia disciplina

5 Torna l'Ace, ricapitalizzare riprende appeal
La legge di Bilancio 2020 ripristina l'Ace già dall'esercizio 2019, senza soluzione di continuità rispetto all'agevolazione che era stata abrogata dalla legge 145/2018. Il coefficiente da applicare alla base Ace (compresa quella formata dal 2011 al 2018) è ridotto all'1,3%. Chi vuole sfruttare al meglio l'incentivo per il 2020 dovrà evitare riduzioni di patrimonio (distribuzioni di riserve o rimborso di capitale ai soci) per l'intero anno e anticipare il più possibile eventuali apporti dei soci che, nell'anno di effettuazione, si misurano con ragguaglio temporale

6 Interessi passivi, al via il calcolo del Rol fiscale
Nel bilancio al 31 dicembre 2019 e nella dichiarazione Redditi 2020, le società di capitali faranno i conti con le nuove regole sugli interessi passivi (derivanti dalla direttiva Atad). Le maggiori penalizzazioni riguardano le imprese immobiliari che sono solite considerare gli oneri finanziari nel valore delle rimanenze, nonché quelle imprese che capitalizzano gli interessi sulle immobilizzazioni. Questi interessi vanno ora considerati per il confronto con il 30% del Rol. Anche gli interessi di dilazione pagati a fornitori (in passato esclusi da Rol) rischiano di diventare indeducibili se sopra soglia

7 Forfettari, occhi puntati sui nuovi vincoli
Tra le novità che potrebbero far uscire anzitempo dal regime forfettario molti lavoratori autonomi (richiedendo inoltre l'attivazione di formalità immediate come la fatturazione elettronica) da valutare la reintroduzione del vincolo costituito dal possesso nell'anno precedente di redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente di importo eccedente 30mila euro. Da verificare anche il limite di costi di lavoro non superiori a 20mila euro, in precedenza non previsto

8 Cessioni intra Ue, caccia alla prova del trasporto
Con il 1° gennaio 2020 partono le nuove regole Ue per dimostrare la non imponibilità delle cessioni intra Ue. In attesa di chiarimenti, le imprese interessate devono attrezzarsi per la raccolta della documentazione probatoria (Cmr firmato dal cessionario o dal vettore, fattura dello spedizioniere ecc.) richiesta dal regolamento 2018/1912, immediatamente applicabile nella normativa interna anche senza necessità di recepimento da parte del legislatore nazionale

9 Test convenienza sulla rivalutazione di quote e terreni
Riaperta nel 2020 la rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti da persone fisiche. L'aliquota della sostitutiva viene uniformata all'11% anche per azioni o quote con percentuali non qualificate. Il termine per pagare l'imposta (o la prima rata) e per la perizia giurata è il 30 giugno 2020. Per le partecipazioni, il test per stabilire la convenienza a rivalutare va fatto tra l'11% sul totale del valore delle quote e il 26% della differenza tra valore e costo fiscale storico

10 Rivalutazione beni di impresa più vantaggiosa
La misura ridotta dell'imposta sostitutiva rende più attraente la rivalutazione dei beni di impresa. Per i beni ammortizzabili la rivalutazione costa il 12% (10% per i non ammortizzabili) con un risparmio del 15,9% rispetto al tax rate ordinario (Ires e Irap), seppur temporalmente differito. I maggiori ammortamenti si dedurranno dal 2022 mentre ai fini delle plusvalenze da cessione la rivalutazione avrà effetto dal 2023. È possibile pagare in 3 rate annuali fino a 3 milioni, 6 rate oltre tale importo

QUOTIDIANO
DEL FISCO

QdF

FISCO E AGRICOLTURA

Colture arboree, agevolazioni in salita

La legge di bilancio per l'anno 2020, n. 160/2019, articolo 1, comma 509, introduce una maggiorazione del costo pluriennale delle colture arboree pluriennali pari al 20% e questo comporta la maggiorazione della quota deducibile in ciascun esercizio. La maggiorazione si applica nel triennio 2020/2022; in base al dato letterale della norma la deduzione compete nei predetti periodi di imposta.
La agevolazione riguarda i nuovi impianti di colture arboree pluriennali e comprende le piante da frutto, le viti ma anche piantumazioni effettuate per ragioni ambientali da imprese industriali. Infatti la norma non è riservata alle attività agricole.
Le piante, diverse da quelle destinate alla produzione del legno come i pioppeti, sono considerate fiscalmente spese pluriennali in quanto non sono comprese nel decreto ministeriale 31 dicembre 1988 che detta le percentuali di ammortamento dei beni ammortizzabili.Pertanto le piante sono considerate spese pluriennali ai sensi dell'articolo 108 del Dpr 917/86 ed il costo si deduce nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (circolare ministeriale n. 11 del 10 aprile 1991).

— Gian Paolo Tosoni

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianofisco.ilsole24ore.com

L'INIZIATIVA

APPUNTAMENTO IL 30 GENNAIO

Telefisco 2020, le risposte della Gdf e delle Entrate

Mancano 20 giorni al tradizionale appuntamento con Telefisco, il convegno annuale dell'Esperto risponde-Il Sole 24 Ore, in programma giovedì 30 gennaio. Anche quest'anno, al centro dei lavori della 29esima edizione del convegno ci sarà la manovra, tra decreto fiscale e legge di Bilancio.

Un appuntamento imprescindibile per i commercialisti e gli operatori di impresa che quotidianamente si trovano a confrontarsi con le novità della legge di Bilancio e del pacchetto di provvedimenti collegati.

In qualità di relatori interverranno gli esperti e gli autori del Sole 24 Ore, affiancati dai funzionari dell'agenzia delle Entrate e dagli ufficiali della Guardia di finanza, che risponderanno alle prime domande sui principali dubbi applicativi delle nuove disposizioni.

Anche per l'edizione 2020 Telefisco sarà un momento di formazione professionale accreditata. Nella scheda in basso, nel dettaglio, il programma della giornata, con il titolo delle relazioni e il nome dei relatori.

Attiva la sede
Le prime sedi dalle quali seguire l'evento sono già state attivate (l'elenco è disponibile online), ma ulteriori partner (istituti di credito, ordini professionali e organismi associativi locali), possono attivarne di nuove. Per diventare partner di Telefisco 2020 è necessario:
1) mettere a disposizione una sala convegni di dimensioni sufficienti (da 50 a mille posti) il giorno 30 gennaio 2020 e il pomeriggio del giorno precedente (allestimento e prove tecniche);
2) attrezzare la sala convegni con parabola satellitare (diametro minimo consigliato 80 centimetri) puntata su 13° Est — hot bird (ricezione canali Rai, Mediaset, Sky), decoder satellitare – schermo (2x3 metri o 3x4 metri), impianto di amplificazione-videoproiettore;
3) consentire l'accesso gratuito alla manifestazione, previa iscrizione online sul sito del Sole 24 Ore (eventuali deroghe alla raccolta iscrizioni con modalità differenti, andranno concordate con la segreteria);
4) autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03 e dell'articolo 13 Gpdr 679/16).

TELEFISCO 2020
Anche l'edizione di quest'anno sarà accreditata per la formazione professionale

Come iscriversi
Per partecipare ci si può iscrivere online. In alternativa, da metà gennaio, sarà possibile acquistare la versione streaming che resterà poi accessibile anche nei giorni successivi al 30 gennaio 2020.

Per informazioni
Servizio clienti:
02/30300607; e-mail telefisco@ilsole24ore.com.
Attivazione delle sedi:
02/34973209;
e-mail: pino.appella@consultami.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGRAMMA DEI LAVORI

- La stretta sulle compensazioni e le ritenute - **Luca Gaiani**
- Il regime dei forfettari - **Gian Paolo Tosoni**
- Le modifiche ai reati tributari e la regolarizzazione degli illeciti - **Antonio Iorio**
- Il nuovo obbligo di contraddittorio preventivo e le novità per l'accertamento - **Dario Deotto**
- La fiscalità locale e i nuovi poteri di riscossione - **Luigi Lovecchio**
- Gli Isa: revisioni, premiale e controlli - **Gian Paolo Ranocchi**
- La svolta sulla tassazione del trust - **Angelo Busani**
- Le novità su fattura elettronica e scontrini telematici - **Raffaele Rizzardi**
- Le novità per l'Iva del 2020 (scambi intra-Ue e nuove disposizioni interne) - **Benedetto Santacroce**
- I compiti di controllo di sindaci e revisori nella crisi d'impresa - **Nicola Cavalluzzo**
- Le novità su contabilità e bilanci - **Franco Roscini Vitali**
- Le nuove regole sugli interessi passivi e dividendi - **Marco Piazza**
- Le regole per i nuovi crediti d'imposta su investimenti, attività di ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica - **Primo Ceppellini**

Il bonus per le aggregazioni e le novità per le auto aziendali - **Roberto Lugano**

Entrate e Dogane verso lo sciopero per mancate nomine e poche risorse

AGENZIE FISCALI

Il 23 gennaio uffici bloccati per due ore, il 6 febbraio manifestazione al Mef

I sindacati segnalano almeno sei criticità dovute allo stallo sulle decisioni

Marco Mobili
Giovanni Parente

Bloccare la macchina del Fisco e scendere in piazza. Così i lavoratori delle Agenzie rispondono all'ennesima fumata nera del Governo sulla nomina dei direttori e soprattutto per «l'assenza totale di risorse del salario accessorio per gli anni 2018 e 2019», nonché per la «drammatica assenza di personale». Dopo aver dichiarato lo stato di agitazione a fine 2019, le cinque sigle sindacali di Entrate e Dogane-Monopoli (Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa, Consal/Unsa, Flp) hanno indetto per il 23 gennaio prossimo il «Fisco-day» con il blocco degli uffici finanziari per due ore. Mentre per il 6 febbraio è stata annunciata la mobilitazione generale degli oltre 60mila dipendenti del Fisco chiamati a manifestare a Roma sotto la sede del ministero dell'Economia e nelle maggiori città.

Sono almeno sei le criticità che, secondo i dipendenti delle Entrate, richiedono attenzioni immediate e risposte in tempo reale. L'obiettivo, spiegano le rappresentanze sindacali, «è la difesa di un fisco giusto, del diritto dei lavoratori dell'amministrazione finanziaria di poter fornire servizi adeguati ai cittadini e recuperare davvero l'evasione fiscale». E nelle condizioni attuali tutto ciò non potrà essere raggiunto. A testimoniarlo, si legge nella nota sindacale diffusa ieri, ci sono l'assenza del direttore dell'Agenzia, l'inoperatività del comitato di gestione (con relativa paralisi delle decisioni di vertice), quattro Direzioni regionali senza vertice e coperte con incarichi ad interim, più del 30% degli uffici operativi (direzioni provinciali) senza direttori, dirigenza ridotta a poche unità ed incapacità di espletare legittimamente concorsi per assumerli con circa 1.500 posizioni organizzative a elevata responsabilità (Poer) appena istituite e attese al giudizio di legittimità della Corte costituzionale il 25 febbraio. E da ultimo la mancanza di risorse per pagare come dovuto le posizioni organizzative e le figure di capoteam, ossia funzionari chiamati in prima fila a erogare servizi ai cittadini come rimborsi, registrazioni alle conservatorie, atti di autotutela e altro.

La mobilitazione dei lavoratori del Fisco riguarderà anche le Dogane. Sul piano operativo il personale, con una carenza di almeno 3mila unità, a fine mese sarà chiamato ad affrontare senza «un vertice, alcuna indicazione e le risorse economiche necessarie» la Brexit che porterà a un notevole aumento dei traffici merci sull'Italia e a carichi di lavoro non previsti. Non solo. Ad allarmare i sindacati delle Dogane anche l'ipotesi che starebbe circolando in queste ore secondo cui a via XX Settembre sarebbero pronti a tagliare dal 2018 «le risorse storiche, già depauperate, del Fondo» perché i «16 milioni e mezzo di euro utilizzati fino al 2017 per il lavoro straordinario devono essere decurtati in quanto posti a carico dell'Agenzia». Ipotesi respinta al mittente dal sindacato con la mobilitazione del 23 gennaio e del 6 febbraio prossimo in quanto si tratterebbe, secondo la nota ufficiale, a partire dal 2018 per ogni lavoratore doganale «di una decurtazione salariale nel triennio di circa 6mila euro, il blocco delle progressioni economiche e del riconoscimento delle indennità previste per legge».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO DEL FISCO

PROCESSO TRIBUTARIO

No all'estensione della sentenza penale

La sentenza penale definitiva non si estende automaticamente all'ambito tributario. Il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza definitiva.

— Roberto Bianchi

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianofisco.ilsole24ore.com

Consulenti finanziari, vigilanza estesa anche fuori sede

INVESTIMENTI MOBILIARI

In Gazzetta il decreto che recepisce la Mifid 2 sulla trasparenza

Alessandro Germani

Il decreto legislativo n. 165 del 25 novembre 2019, di integrazione e correzione del precedente decreto n. 129/17, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 gennaio 2020, recepisce la direttiva Mifid 2 e attua il regolamento 1286/2014, relativi alla trasparenza degli strumenti finanziari e alla conseguente protezione degli investitori con particolare riguardo ai documenti contenenti le informazioni chiave (Kid). Vediamone i principali contenuti.

Quanto alla prima parte del Testo unico della finanza (Tuf) viene modificato l'articolo 4-sexies che attribuisce a Consob e Ivass i controlli sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Priips), con particolare riguardo al controllo, da parte di Ivass, sui soggetti che intervengono per la consulenza e la vendita degli stessi.

In relazione alla seconda parte del Tuf, l'articolo 25-ter stabilisce che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari esercita i propri poteri anche nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa. Viene altresì prevista una collaborazione fra tale organismo, quello per la registrazione degli intermediari e l'Ivass.

Il successivo articolo 31 definisce meglio una serie di aspetti afferenti al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. In particolare costui:

- promuove e colloca i servizi d'investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti;
- riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari;
- promuove e colloca prodotti finanziari;
- presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari.

Nell'ambito poi della gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali (articolo 50-quinquies) si elimina l'adesione ad un sistema di indennizzo, mantenendo solo la stipula di un'assicurazione di responsabilità professionale.

Per la parte terza si provvede ad alcune modifiche terminologiche volte a sostituire Pmi con piccole e medie imprese e società di gestione con gestori.

Per ciò che concerne le parti quarta e quinta del Tuf le modifiche apportate dal decreto sono volte di fatto ad allineare una serie di riferimenti normativi. Vengono anche apportate delle modifiche a livello di rimandi normativi nell'articolo 9 del Dlgs 129/17. Similmente, viene riformulato l'articolo 121-quater del codice delle assicurazioni private relativo alla vigilanza di Ivass e Consob sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, mediante rinvio al riformulato articolo 25-ter del Tuf.

L'articolo 8 del decreto riguarda una serie di disposizioni transitorie e finali, mentre l'articolo 9 prevede una clausola di invarianza finanziaria. Il decreto legislativo 165/19 entrerà in vigore il prossimo 24 gennaio 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è inesistente la notifica del servizio privato

SEZIONI UNITE

Per le consegne fino al 2017 l'operatore resta inabilitato a garantire la data certa

Patrizia Maciocchi

Nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata non abilitato, nel periodo tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/Ce e il regime introdotto dalla legge sulla concorrenza (124/2017).

La sanatoria della nullità grazie al raggiungimento dello scopo, dovuto alla costituzione della controparte, tuttavia non incide sulla tempestività del ricorso, a causa dell'incertezza legale sulla data di consegna del ricorso all'operatore privo di potere certificativo perché non abilitato.

Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 299) depositata ieri, risolvono la questione relativa al regime della notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta per mezzo del servizio postale privato. Nell'ordinanza interlocutoria, vista l'irretroattività della legge sulla concorrenza che ha cancellato l'esclusiva di Poste italiane, i giudici esprimono i loro dubbi sulla tenuta dell'orientamento secondo il quale sarebbe inesistente la notificazione di atti giudiziari eseguita dal servizio privato prima della legge 124/2017.

Il Supremo collegio ripercorre le tappe che hanno portato all'approvazione della legge sulla concorrenza, recependo, con grande ritardo le indicazioni della direttiva europea 2008/6/Ce, sulla scia della quale si è mossa la Corte di giustizia di Lussemburgo. Una norma che imponeva al legislatore interno di abolire la riserva in favore di Poste italiane, salvo restrittive ragioni di ordine pubblico o sicurezza. Circostanze che non si ponevano mentre – spiega la Cassazione – è ragionevole ritenere che il motivo a sostegno dell'esclusiva fosse quello di finanziare il fornitore del servizio universale, malgrado il divieto posto dalla direttiva.

Il fatto che il diritto interno non si sia allineato fino al 2017, lasciando a Poste italiane i diritti speciali, non può indurre però a considerare la notificazione postale di atti giudiziari da parte degli operatori privati, estranea alla loro attività. Da qui la conclusione della semplice nullità – e non dell'inesistenza – degli atti, sanabile quando lo scopo viene raggiunto. E dunque, come nel caso esaminato, grazie alla costituzione della parte.

Il problema però non è affatto risolto. Manca infatti il tassello della certezza legale della data di consegna del plico all'operatore di posta privata visto che l'operatore che ha notificato è privo del titolo abilitativo e quindi delle prerogative tipiche dei pubblici poteri. Circostanza che impedisce di ancorare a una data la proposizione del ricorso. E la sanatoria che scatta una volta raggiunto lo scopo della notifica non basta per considerare tempestivo l'atto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gas a effetto serra, dal 17 gennaio le nuove sanzioni

AMBIENTE

Il decreto andato in Gazzetta chiude una procedura di infrazione di Bruxelles

Paola Ficco

Entra in vigore il prossimo 17 gennaio la nuova disciplina sanzionatoria di cui al Dlgs 5 dicembre 2019, n. 163 (Gazzetta ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2020) per la violazione delle norme sui gas fluorurati a effetto serra di cui al Regolamento (Ue) 517/2014.

Il decreto chiude una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Ue (Eu-Pilot 9154/2017/Clima) perché l'Italia, per disciplinare l'attuazione del citato Regolamento (Ue) 517/2014, aveva adottato il Dpr 146/2018. Uno strumento limitato che, ovviamente, non poteva introdurre sanzioni. Per questo, il 25 luglio 2019 l'Europa ha inviato a Roma una lettera di costituzione in mora per non aver notificato le misure sanzionatorie.

La tutela già apprestata dal Regolamento (Ce) 842/2006 e dal Dlgs 26/2003 (abrogati dal Regolamento 517/2014 e dal Dlgs 163/2019) si rafforza con l'introduzione di specifiche disposizioni tese a ridurre le emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (cd. "F-gas") contemplati dal protocollo di Kyoto: idrofluorocarburi (Hfc), perfluorocarburi (Pfc) ed esafluoruro di zolfo (Sf6). Sostanze chimiche di origine antropica usate nelle apparecchiature elettriche come refrigeranti, estinguenti, espandenti, propulsori di aerosol e isolanti.

Il nuovo regolamento Ue, con norme nuove e più severe, mira a ridurre le emissioni di F-gas con una serie di misure come il contenimento delle perdite, il loro recupero, la promozione di regimi di responsabilità del produttore e la certificazione del personale e delle imprese coinvolte nelle attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di determinate apparecchiature, l'etichettatura di F-gas e di prodotti e apparecchiature che li contengono, restrizioni all'immissione in commercio e controllo dell'uso.

Un quadro comportamentale ora assistito da un apparato sanzionatorio che introduce molte e pesanti sanzioni amministrative pecuniarie e poche, ma incisive, sanzioni penali. Sul fronte amministrativo, l'articolo 16 affida vigilanza e accertamento al ministero dell'Ambiente, che si avvale dei carabinieri per la tutela ambientale (Ccta), dell'Ispra, delle Arpa e dell'agenzia delle Dogane.

Alla fine dell'accertamento, per l'irrogazione delle sanzioni, il ministero trasmette il rapporto al Prefetto. Se la violazione è accertata dalle Dogane, invece, la sanzione è irrogata dagli Uffici dell'Agenzia competenti per territorio.

È prevista la confisca amministrativa della sostanza e, a spese del trasgressore, l'eventuale distruzione secondo le regole del "Codice ambientale" (Dlgs 152/2006). Non si applica il pagamento in misura ridotta. Si segnala la sanzione amministrativa da 5mila a 15mila euro per l'operatore che, entro un mese dalla riparazione dell'apparecchio controllato a causa di perdite, non verifica l'efficacia della riparazione mediante persone fisiche certificate.

La previsione sanzionatoria per il periodo di un mese rappresenta una new entry rispetto al precedente regime (articolo 3, comma 3). Sul fronte penale, l'articolo 11, comma 1, punisce con l'arresto da 3 a 9 mesi o con l'ammenda da 50mila a 150mila euro per chi usa esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio e nel riciclaggio delle leghe di magnesio per pressofusione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Subito concorsi e materie maturità»

SCUOLA

Entro fine mese le materie della seconda prova della maturità

Claudio Tucci

«Subito i bandi per la scuola dell'infanzia e primaria, per i due concorsi alla secondaria, ordinario e straordinario, e per i docenti di religione». E poi, entro fine mese «pubblicheremo le materie della seconda prova» della maturità 2020, che quest'anno cambia ancora, con alternanza e Invalsi requisiti obbligatori di ammissione, il ritorno della storia e la cancellazione delle buste all'orale.

Poco dopo aver giurato nelle mani del capo dello Stato, Sergio Mattarella, la neo ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, indica i 10 dossier urgenti su cui iniziare a lavorare. Tra questi, il rinnovo del contratto per il maxi comparto Istruzione e ricerca (con i fondi attualmente previsti in manovra, per i professori, si arriva ad aumenti medi di circa 85 euro lordi al mese).

Azzolina annuncia poi di voler «scrivere rapidamente» anche i provvedimenti attuativi del decreto Scuola, approvato lo scorso dicembre. Il primo fra tutti? Il nuovo regolamento per velocizzare la chiamata dei supplenti e quello per la "call" che consentirà a chi vuole il ruolo e il contratto a tempo indeterminato di poter andare a insegnare volontariamente anche in un'altra regione diversa dalla propria. «La scuola è per gli studenti - chiosa Azzolina - e metterò loro al centro di ogni mia decisione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE

trasformazione

Più valore all'informazione.

Puoi scegliere di apprendere i fatti. O puoi prendere parte al cambiamento.
Il Sole 24 Ore è il primo quotidiano economico, finanziario e normativo in Italia.
Dall'economia alla politica, dall'attualità alla cultura, ogni notizia de Il Sole 24 Ore è analizzata, verificata e approfondita dai migliori giornalisti del settore.

#leparoledelsole inviate dai lettori continuano a crescere. *Trasformazione* è una di queste.
Grazie a voi stiamo costruendo insieme ogni giorno il nostro comune vocabolario dell'informazione.

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

13 Gen 2020

Al Consiglio superiore dei lavori pubblici torna Sessa, al posto del dimissionario Carlea

Massimo Frontera

Massimo Sessa, già presidente di sezione e poi presidente in più occasioni del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, torna, ancora una volta, a ricoprire la carica di presidente del massimo organo tecnico dello Stato. L'avvicendamento risale ai primi dello scorso dicembre e si è concretizzato dopo la formalizzazione delle dimissioni di Donato Carlea, insediatosi alla fine del novembre 2018, succedendo allo stesso Sessa, il quale era rimasto in carica protempore dopo la scadenza della nomina da parte del precedente governo.

Donato Carlea, dopo aver firmato il 3 dicembre gli ultimi provvedimenti in qualità di presidente, nella stessa data ha formalizzato le dimissioni in ottemperanza al criterio dello spoil system, essendo stato nominato dal ministro Danilo Toninelli, che lo aveva voluto come successore dello "scaduto" Sessa. I principali dossier affrontati da Carlea in questo anno di lavoro sono stati la gestione attuativa delle Ntc (a cominciare dalla corposa circolare attuativa uscita a gennaio 2019) e poi la complessa situazione seguita al crollo del ponte di Genova. Le dimissioni sono state accettate dalla ministra Paola De Micheli che ha affidato a Sessa la reggenza per tre mesi a decorrere dal 5 dicembre. Il prossimo febbraio 2020 Carlea avrebbe comunque raggiunto la possibilità di andare in pensione chiudendo una carriera nel corso della quale, tra le altre cose, ha ricoperto la carica di provveditore in quasi tutte le articolazioni territoriali del ministero.

Il "neo" presidente del Consiglio superiore, Massimo Sessa, è di casa a Porta Pia, avendo guidato l'organo tecnico dalla fine dell'era Karrer fino alla nomina di Francesco Musci, avvenuta nel marzo 2015. Nomina che però viene subito congelata dall'allora ministro dei lavori pubblici Graziano Delrio che va voluto richiamare come reggente lo stesso Sessa, poi confermato, il quale è rimasto in carica appunto fino alla nomina di Carlea.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

13 Gen 2020

Abusi, il Tar traccia i confini tra accertamento di conformità paesaggistica e urbanistica

Donato Palombella

A volte si crea confusione tra l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica - disciplinata dall'art. 167 del DLgs n. 42/2004 - e l'istanza di accertamento di conformità - ex art. 31 comma 3, del d.P.R. 380/2001. Con la sentenza in commento (Tar campania, Sez. III, sentenza 3 gennaio 2020 n. 34) il giudice amministrativo interviene sull'argomento fornendo alcuni utili chiarimenti.

Tutto nasce con l'ispezione dei Vigili
A seguito di un sopralluogo, il Comando della Polizia Municipale accerta la realizzazione abusiva di un manufatto, da parte del conduttore del fondo, che aveva realizzato un manufatto di circa 45 mq adibito a residenza del custode dell'area. Il Comune ordina la demolizione delle opere abusivamente realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza, avvertendo che, in caso di non ottemperanza, avrebbe provveduto all'acquisizione dell'area ai sensi dell'art. 31, co. 3, del d.P.R. 380/2001. Il destinatario del provvedimento presenta richiesta di accertamento di conformità della compatibilità paesaggistica ed impugna l'ordinanza comunale dinanzi al Tar.

La tesi del ricorrente
Il conduttore del fondo ritiene che l'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica (ex art. 167, DLgs n. 42/2004) produca gli stessi effetti della domanda di accertamento di conformità (ex art. 36 Dpr 380/2001) rendendo inefficace l'ordinanza di demolizione. Di conseguenza, a suo parere, l'amministrazione avrebbe dovuto rigettare con un atto formale l'istanza di compatibilità paesaggistica, emettere una nuova ordinanza di demolizione, a cui il cittadino avrebbe potuto uniformarsi senza incorrere nella ulteriore (e più grave) sanzione dell'acquisizione.

Il Tar rigetta il ricorso
Il Tar Campania ritiene che la tesi del ricorrente sia priva di fondamento. In primo luogo, il giudice amministrativo sottolinea che la parte non ha provato di aver presentato l'istanza di sanatoria ex art. 36, Dpr n. 380 del 2001. Risulta invece presentata (solo) l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (ex art. 167, DLgs n. 42/2004). Il giudice amministrativo ricorda che le due procedure hanno effetti diversi e che l'istanza di compatibilità paesaggistica non produce alcun effetto rispetto all'ordinanza di demolizione.

L'istanza di sanatoria sospende l'ordinanza
Il Tar ricorda che la domanda di sanatoria (art. 36 del Dpr n. 380/2001) si limita a sospendere l'ordinanza di demolizione per un periodo di tempo di 60 giorni; decorso tale termine, sull'istanza si considera formato il silenzio-rigetto che la parte può decidere di impugnare. Tale tesi troverebbe il proprio fondamento in alcuni precedenti dello stesso giudice amministrativo

(Tar Napoli sez. III, 2 aprile 2015, n. 1982; Consiglio di Stato, sez. V, 16 aprile 2014, n. 1951; Tar Napoli sez. III, 2 dicembre 2014, n. 6302).

L'accertamento di compatibilità paesaggistica

L'art. 167, comma 4, del DLgs n. 42/2004 prevede che possa essere accertata la compatibilità paesaggistica (a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; (b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; (c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del Dpr n. 380/2001.

L'art. 167, comma 5 prevede che, a fronte di una istanza del richiedente, l'autorità competente (la stessa titolare della competenza al rilascio di autorizzazione paesaggistica) si determini entro 180 giorni acquisendo il parere favorevole della Commissione Paesaggio ed il parere vincolante della Soprintendenza (reso entro 90 giorni perentori). Ove l'accertamento sia favorevole, si applica una sanzione amministrativa; ove l'accertamento sia negativo, si applica la rimessione in pristino. La presentazione dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica non incide sull'efficacia o sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione precedentemente emanata, determinando soltanto la temporanea sospensione della sua esecuzione.

Si tratta di nuova opera

Sostanzialmente il cittadino ha realizzato un intervento edilizio rientrante nel quadro delle "nuove opere", disciplinato dall'art. 3, comma 1, lett. e), Dpr 380/2001; tale intervento deve essere considerato abusivo in quanto realizzato in assenza del preventivo ottenimento di un permesso di costruire. L'abuso, di conseguenza, è stato legittimamente sanzionato dal comune con una ordinanza di demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico.

Occorre evidenziale che opera, ricadente in area sottoposta a vincolo, non solo è stata realizzata in assenza del prescritto PdC, ma anche in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo sotto il profilo paesaggistico.

Irrilevante il trascorrere del tempo

Il ricorrente sfodera il proprio asso nella manica: a suo avviso l'opera sarebbe stata realizzata da oltre un decennio senza alcuna contestazione da parte dell'amministrazione. Il trascorrere del tempo, accompagnato all'inerzia dell'amministrazione, avrebbe ingenerato nel privato la convinzione della legittimità dell'intervento. In tale circostanza, secondo il ricorrente, il Comune avrebbe potuto disporre la demolizione delle opere solo comparando l'interesse del privato al mantenimento dell'opera con l'interesse pubblico alla sua demolizione. L'ordine di demolizione, inoltre, avrebbe dovuto specificare la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello del privato cittadino.

Anche questo profilo viene respinto dal giudice amministrativo. L'ordine di demolizione è un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati; non sarebbe configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto (Tar Napoli Campania, sez. IV, n. 03614/2016; Tar Campania, Salerno, sez. II, 13 dicembre 2013, n. 2480; Tar Basilicata, sez. I, 6 dicembre 2013, n. 770).

Il Tar ricorda che l'Adunanza Plenaria (Consiglio di Stato, A.P., 17 ottobre 2017, n.9; Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2017 n. 908) ha chiarito che il decorso del tempo non priva la Pa del potere di adottare l'ordinanza di demolizione, ma, al massimo, determina la responsabilità del dirigente

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

13 Gen 2020

Gare, avvalimento del contratto di affitto di ramo di azienda possibile solo se di durata superiore all'appalto

Dario Immordino

Il concorrente non può legittimamente avvalersi, ai fini del possesso dei requisiti prescritti dalla legge di gara, del contratto di affitto di ramo di azienda di durata inferiore a quella dell'appalto, anche se superiore ai tre anni minimi previsti dall'art. 76, comma 9, del Dpr n. 207/2010. La regola della durata minima di 3 anni del contratto di affitto, infatti, vale esclusivamente per i requisiti riferiti ad appalti la cui durata non ecceda i 3 anni. La precisazione arriva dal Tar Toscana (Firenze) con la sentenza n. 1706/2019.

Ciò in quanto la durata del contratto di affitto pari o superiore all'intera fase di esecuzione dell'appalto costituisce garanzia del fatto che il possesso dei requisiti, vantato in virtù di detto contratto, duri sino alla completa esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. La ratio della disciplina del Codice degli appalti sulla qualificazione e selezione dei concorrenti è quella, infatti, di garantire che i soggetti che partecipano alle gare pubbliche siano effettivamente in grado di realizzare le opere o fornire i beni o i servizi oggetto dell'appalto.

Al riguardo la disciplina che consente la possibilità di avvalersi dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante in forza di un contratto di affitto di azienda mira a garantire che il soggetto che può partecipare alla gara e vincerla solo grazie a tale avvalimento sia effettivamente in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, e che i requisiti prefissati dalla stazione appaltante in sede di gara non vengano vanificati con la cessazione del titolo su cui poggiava la continuità nel tempo dei requisiti medesimi.

In caso contrario, infatti, si realizzerebbe una grave violazione dei principi di concorrenza uguaglianza e un grave pregiudizio all'interesse pubblico.

Sotto il primo profilo, infatti, un soggetto verrebbe posto in condizione di aggiudicarsi una procedura concernente l'esecuzione di prestazioni da fornire nel corso di una pluralità di anni fornendo la garanzia di possedere i requisiti necessari solo per una parte della durata del contratto.

Tale eventualità non soltanto determinerebbe una ingiusta penalizzazione degli altri partecipanti alla gara, ma comprometterebbe seriamente l'interesse pubblico alla realizzazione delle prestazioni oggetto dell'appalto, in quanto il soggetto aggiudicatario ne garantirebbe l'erogazione solo in parte.

Sotto questo profilo la circostanza che, già in sede di presentazione dell'offerta, il concorrente faccia leva su un contratto di affitto non idoneo a garantire la persistenza del requisito di capacità tecnica per l'intera durata dell'appalto introduce una situazione diversa rispetto al concorrente che possiede in proprio (e quindi a tempo indeterminato) il requisito stesso, talché

diverse sono le conseguenze nei due casi (nel primo è doverosa l'estromissione dalla gara, nel secondo l'ammissione).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

13 Gen 2020

Con le pompe di calore le case dicono addio al gas

Maria Chiara Voci

Nell'immaginario comune le pompe di calore sono spesso associate con quella che è l'applicazione più nota in Italia: gli impianti "a espansione diretta" aria-aria, utilizzati per il solo condizionamento estivo (o con una funzione di riscaldamento ausiliario). Al contrario, esistono sul mercato diverse tipologie di pompe di calore, vera alternativa green alle caldaie a gas o ad altri sistemi di riscaldamento tradizionali. Un settore che, in pochi anni, ha conosciuto una rivoluzione. E che promette una crescita importante, per l'effetto diretto nella riduzione di CO2 e particolato, principale responsabile in inverno degli alti livelli di inquinamento.

Ma cos'è una pompa di calore? Pensiamo al funzionamento di un frigorifero: è in sostanza una macchina termica che estrae il calore da una fonte naturale rinnovabile (acqua, aria o suolo, nel caso di geotermico) e lo trasporta disperdendolo nell'ambiente esterno (in funzione raffreddamento) o impiegandolo per compensare il calore disperso dall'immobile (in versione riscaldamento). Per funzionare, questi macchinari utilizzano energia elettrica (che a sua volta può essere prodotta da fotovoltaico o altra rinnovabile) o gas.

«La tipologia più diffusa in Europa è la versione aria-acqua – spiega Egisto Canducci, consulente di Mce Lab, la piattaforma di Exocomfort, evento dedicato al settore impiantistico, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica (la 42esima edizione si svolgerà a Milano dal 17 al 20 marzo). «La maggior diffusione e le nuove elettroniche unite ad hardware e refrigeranti sempre più evoluti – prosegue Canducci – hanno fatto di questa tecnologia una forma di sostituzione dei generatori a combustione ormai adatta a quasi tutte le tipologie impiantistiche. Al punto che, con una valutazione seria e puntuale, oggi le pompe di calore si possono abbinare non solo a sistemi radianti, ma anche ai tradizionali caloriferi, semplicemente aumentando le ore di accensione degli impianti alimentandoli con una temperatura inferiore».

Se fino a ieri, inoltre, uno dei limiti nell'uso delle pompe di calore per il riscaldamento era la difficoltà di far funzionare queste macchine in climi troppo rigidi, il panorama ora sta cambiando: nel campo delle pompe a bassa temperatura (massimo a 60 gradi) sono presenti tecnologie, come l'iniezione di gas caldo, che hanno permesso di spostare in alto le temperature massime di mandata, così da consentire una buona funzionalità degli apparati, fino a una temperatura esterna di -25 gradi.La ricerca ha messo inoltre in commercio pompe di calore aria-acqua cosiddette a doppio stadio che, grazie a un sistema in cascata, con due compressori e due refrigeranti diversi, riescono a fornire acqua a 80 gradi persino in presenza di un clima molto rigido.

Meno diffuse, ma comunque efficienti, le pompe acqua-acqua che possono essere in *open loop*, a circuito aperto, e attingere direttamente all'acqua di falda; o a circuito chiuso, con l'impiego di sonde in materiale sintetico inserite in pozzi verticali o in serpentine orizzontali nel terreno. Il vantaggio ricade nella stabilità della temperatura della sorgente (ossia dell'acqua), ma la

tecnologia necessita di un'accurata progettazione, è costosa e pone esigenze di spazio. «In particolare per i sistemi con sonde verticali – prosegue Canducci – occorre prevedere almeno 50/70 mq per kW di potenza. Nel caso delle sonde verticali è invece indispensabile conoscere la stratigrafia del terreno. Sono sistemi consigliati in aree dove la temperatura media del periodo invernale almeno per la metà dell'anno è inferiore ai -5 gradi». Ultima frontiera è, infine, il funzionamento in forma ibrida, associata cioè ad altre tecnologie «Esistono ad esempio – conclude Canducci – pompe di calore abbinate ad accumuli termici stagionali e pannelli solari bivalenti, che producono sia energia termica che elettrica. Questi sistemi poi sfruttano anche il calore latente durante il cambio di stato del liquido e sono in grado di autoalimentarsi in maniera significativa».

Sotto l'aspetto dei costi, una pompa di piccola taglia, da 4 a 16 kW termici per acqua calda, riscaldamento e raffrescamento di edifici residenziali da mono a quadrifamiliari, varia dai 700-800 euro per kW. Un sistema a doppio stadio aumenta a circa mille euro al kW di potenza: una cifra importante, ma che viene notevolmente alleggerita dalle incentivazioni. Parliamo della detrazione Irpef del 65% della spesa sostenuta, con un limite massimo della stessa di 46.153,84 euro (al quale corrisponde un bonus fiscale massimo di 30mila euro) in 10 anni; o del Conto Termico, incentivo che può raggiungere, in base alle prestazioni e zona climatica, per pompe di calore fino a 35 kW, anche valori di oltre 350 euro per Kw per potenze superiori si possono raggiungere valori per kW di oltre 280 euro per kW. In situazioni ottimali, con sistema radiante a pavimento e pannelli fotovoltaici, con l'inseririmento di un sistema in pompa di calore al posto di una tradizionale caldaia il risparmio sui costi può arrivare al 50%. Questo grazie anche al cosiddetto "fattore di moltiplicazione" che, di base, a fronte di un apporto di energia di 1kWh elettrico rende per 3 kW/h di energia termica o più.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

Consiglio superiore LL.PP.: Il ritorno di Massimo Sessa alla Presidenza e la presentazione delle linee guida CONSUP

13/01/2020

Il nuovo Presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici **Massimo Sessa** ha presentato il 21 dicembre 2019 le **Linee Guida del CONSUP sulla classificazione del rischio, verifica e monitoraggio dei ponti esistenti**. A scanso di equivoci, precisiamo che **non si tratta di un errore perché l'Ing. Massimo Sessa è tornato ai vertici del Consiglio superiore a seguito delle dimissioni dell'ing. Donato Carlea** in ottemperanza al criterio dello spoil system, essendo stato nominato dal ministro Danilo Toninelli, che lo aveva voluto come successore dell'Ing. Mssimo Sessa, già presidente di sezione e poi presidente in più occasioni del massimo organo tecnico dello Stato. A seguito delle domissioni di Donato Carlea la ministra Paola De Micheli ha affidato a Massimo Sessa la reggenza per tre mesi a decorrere dal 5 dicembre.

Tornando alle **Linee Guida del CONSUP sulla classificazione del rischio, verifica e monitoraggio dei ponti esistenti** è oppoortuno precisare che saranno un documento complesso, e tecnicamente evoluto. Saranno costituite da tre parti: **sul**

censimento e la classificazione del rischio, la verifica della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti.

- Sottogruppo 1 – Censimento e classificazione del rischio (coordinatore Provv. Ing. Pietro Baratono)
- Sottogruppo 2 – Modalità di verifica della sicurezza (coordinatore Prof. Ing. Edoardo Cosenza)
- Sottogruppo 3 – Indicazioni sul monitoraggio (coordinatore Prof. Ing. Andrea Del Grosso)

La commissione incaricata di lavorare sul documento sarà formata da esperti del Ministero, dell'università e del mondo professionale. Nello specifico:

- Ing. Emanuele Renzi (coordinatore operativo)
- Ing. Pietro Baratono
- Prof. Edoardo Cosenza
- Prof. Andrea Del Grosso
- Ing. Stefano Baccarini
- Ing. Giuseppe Chirivì
- Prof. Giovanni De Marinis
- Prof. Mario De Miranda
- Prof. Mauro Dolce
- Prof. Francesco Guadagno
- Ing. Giuseppe Ianniello
- Ing. Antonio Lucchese
- Prof. Pier Giorgio Malerba
- Prof. Massimo Mariani
- Ing. Placido Migliorino
- Prof. Franco Mola
- Ing. Alfredo Mortellaro
- Prof. Camillo Nuti
- Prof. Antonio Occhiuzzi
- Prof. Vincenzo Pane
- Ing. Simone Puggelli
- Prof. Walter Salvatore
- Ing. Giuseppe Silvestri
- Ing. Roberto Tartaro.

Gli obiettivi delle linee guida saranno quelli di definire ed uniformare i criteri per il monitoraggio, la valutazione della sicurezza strutturale e la classificazione del rischio dei ponti esistenti, anche in considerazione del transito dei mezzi eccezionali; individuare i criteri di analisi di rischio per l'individuazione delle priorità di intervento e divenire uno strumento di ausilio per fornire raccomandazioni ai fini della definizione di piani e programmi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e in particolare delle opere d'arte.

Non tutti i ponti saranno sottoposti alla medesima modalità di verifica e monitoraggio, che al contrario sarà attuata a seconda delle specificità di ciascuna opera. Il Documento prevede sei livelli differenti con grado di approfondimento e complessità crescenti.

- Il Livello 0: censimento di tutte le opere (caratteristiche principali, raccolta della documentazione disponibile).
- Il Livello 1: esecuzione di ispezioni visive e il rilievo dello stato di degrado e delle principali caratteristiche strutturali e geometriche di tutte le opere.
- Il Livello 2_ individuazione della classe di attenzione dei ponti, sulla base di parametri di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, determinati elaborando i risultati ottenuti dai livelli precedenti. In funzione di tale classificazione, si procede quindi con uno dei livelli successivi.
- Il Livello 3: esecuzione di valutazioni preliminari (più economiche e speditive di quelle del successivo Livello 4), per ponti con Livello di Attenzione Medio o Medio-Alto con grado di dettaglio e accuratezza maggiore rispetto alle valutazioni eseguite nel Livello 2.
- Il Livello 4: esecuzione di valutazioni accurate sulla base di quanto indicato dalle Norme Tecniche vigenti, definendo differenti livelli di adeguatezza, operatività e transitabilità.
- Il Livello 5: da applicarsi ai ponti considerati di rilevanza strategica all'interno della rete stradale, valutati particolarmente significativi dagli enti gestori o comunque di cui è utile svolgere analisi più sofisticate quali quelle di resilienza, valutando l'interazione tra la struttura e la rete stradale di appartenenza e le conseguenze di un'interruzione dell'esercizio del ponte sul contesto socio-economico in cui esso è inserito.

Tramite le Linee Guida saranno determinate le modalità per realizzare il censimento delle opere, l'esecuzione dei sopralluoghi e delle indagini nonché la individuazione della classe di attenzione in funzione dei rischi rilevanti, strutturale-geotecnico, sismico, alluvioni e frane, declinati in 5 gradi (Basso, medio-Basso, Medio, Medio-

Alto, Alto) e per consentire un primo livello decisionale, ovvero per definire le priorità per l'esecuzione delle eventuali operazioni di verifica, di monitoraggio e di intervento tutti i rischi raranno riuniti in un'unica classe di attenzione.

In ogni caso, si dovrà tenere sempre conto delle classi di attenzione risultanti dalle valutazioni separate delle diverse tipologie di rischio, in modo da indirizzare e approfondire tali indagini, controlli e verifiche dove e come necessario. Questi devono servire alla valutazione accurata degli aspetti legati specialmente ai più gravosi livelli di attenzione ottenuti, oltre che alla valutazione del comportamento globale dell'opera.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

Fondo progettazione Enti locali: la procedura per la richiesta di contributo

13/01/2020

L'art.1, comma 51 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) ha previsto un contributo agli enti locali a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

1. **Fondo progettazione Enti locali: i contributi a disposizione**
2. **Fondo progettazione Enti locali: l'ordine prioritario degli interventi**
3. **Fondo progettazione Enti locali: i destinatari del contributo**
4. **Fondo progettazione Enti locali: la richiesta di contributo**
5. **Fondo progettazione Enti locali: la BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche)**
6. **Fondo progettazione Enti locali: il Codice Unico di Progetto (CUP)**
7. **Fondo progettazione Enti locali: l'affidamento della progettazione**

Fondo progettazione Enti locali: i contributi a disposizione

In particolare, sono stati stanziati dei contributi soggetti a rendicontazione nel limite di:

- 85 milioni di euro per l'anno 2020;
- 128 milioni di euro per l'anno 2021;
- 170 milioni di euro per l'anno 2022;
- 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034;

per un totale di 2.783 milioni di euro.

Fondo progettazione Enti locali: l'ordine prioritario degli interventi

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione del contributo è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

Fondo progettazione Enti locali: i destinatari del contributo

In riferimento ai suddetti interventi, possono richiedere il contributo:

- comuni;
- province;
- città metropolitane;

- comunità montane;
- comunità isolane;
- unioni di comuni.

Fondo progettazione Enti locali: la richiesta di contributo

Gli enti locali devono comunicare le richieste di contributo al Ministero dell'interno, **entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo**.

La richiesta deve contenere:

- le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare;
- le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Qualora la richiesta riguardi la messa in sicurezza di edifici pubblici, l'ente dovrà dichiarare di averne la proprietà o il possesso.

Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di 3 richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.

Con **decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 2019**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2020, è stata approvata la modalità di certificazione presente nell'area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati") accessibile dal sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale all'indirizzo **https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify** (**leggi articolo**).

Una volta completato l'inserimento dei dati si accede ad una ulteriore schermata in cui sono riportati i dati riepilogativi e dove è possibile scaricare il file che dovrà essere sottoscritto digitalmente, in modalità PKCS#7 (.P7M) dal RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO e dal RAPPRESENTANTE LEGALE, quindi l'ente provvederà a

caricare sulla piattaforma TBEL il predetto file. Nella predetta "AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati", all'indirizzo **https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati**, possono essere consultate le F.A.Q. relative al Sistema Certificazioni Enti Locali per la soluzione di eventuali problematiche connesse con l'utilizzo del sistema telematico di trasmissione dei dati nonché l'apposito manuale.

Fondo progettazione Enti locali: la BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche)

Come prescritto dalla Legge di Bilancio non saranno considerate le istanze degli enti che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non abbiano ancora trasmesso alla **banca dati BDAP** i documenti contabili riferiti al rendiconto 2018. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le richiamate informazioni sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati. Tali enti per poter procedere nella compilazione devono, comunque, dichiarare nella certificazione, con la spunta della relativa casella, l'avvenuto adempimento alla banca dati BDAP anche se non tenuti come previsto dalla richiamata normativa.

In merito alla trasmissione del rendiconto 2018 alla banca dati BDAP, si precisa che verranno verificati, ai fini dell'ammissione, tutti i prospetti inviati relativi a:

- SDB (Schemi di bilancio);
- DCA (Dati contabili analitici);
- IND (Indicatori).

Non saranno considerate le istanze degli enti che avessero effettuato un invio parziale dei prospetti sopra richiamati alla citata banca dati.

Fondo progettazione Enti locali: il Codice Unico di Progetto (CUP)

Al fine di classificare correttamente i Codici Unici di Progetto (CUP) e stilare la graduatoria di assegnazione dei contributi:

1. i CUP vanno classificati per NATURA e TIPOLOGIA nel seguente modo:

- i CUP di sola progettazione:
  - Natura - Acquisto o realizzazione di servizi 02
  - Tipologia - Studi e progettazioni 11
- i CUP di lavori (che hanno nel quadro economico spese di progettazione) vanno classificati:
  Natura REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 03
  Tipologia tutte tranne manutenzione ordinaria

2. 2. i CUP vanno classificati per SETTORE, SOTTO-SETTORE e CATEGORIA nel seguente modo:

- nel caso di CUP per a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico:
  - Settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02
  - Sotto-settore - Difesa del suolo 05
  - Categoria non specificata
- nel caso di CUP per b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti:
  - Settore - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 01
  - Sotto-settore - STRADALI 01
  - Categoria non specificata
- nel caso di CUP per c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'Ente
- Per la messa in sicurezza di edifici scolastici:
  - Settore - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI 05
  - Sotto-settore - SOCIALI E SCOLASTICHE 08
  - Categoria EDILIZIA SCOLASTICA 086
- Per efficientamento energetico di edifici scolastici:
  - Settore - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI 05
  - Sotto-settore - SOCIALI E SCOLASTICHE 08
  - Categoria ALTRE OPERE DI EDILIZIA SOCIALE 999
- Per la messa in sicurezza di altre strutture di proprietà dell'Ente:
  - Settore - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI 05
  - Sotto-settore TUTTE TRANNE IL SOTTOSETTORE SOCIALI E SCOLASTICHE 08
  - Categoria tutte tranne 999
- Per efficientamento energetico di altre strutture di proprietà dell'Ente:
  - Settore - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI 05

- Sotto-settore TUTTE TRANNE IL SOTTOSETTORE SOCIALI E SCOLASTICHE 08
- Categoria 999 ALTRE OPERE

Nel caso dovessero essere rilevati degli errori (es. trascrizione del CUP) e vi fosse necessità di rettificare il dato già trasmesso, l'ente può produrre una nuova certificazione, in sostituzione di quella già inoltrata (dopo aver annullato la precedente comunicazione), attraverso un ulteriore invio telematico, purché entro le ore 24:00 del 15 gennaio 2020.

A partire dal 16 gennaio 2020 non sarà più possibile sanare la certificazione trasmessa qualunque sia la natura dell'errore rilevato. In merito alla compilazione di alcuni campi della certificazione di richiesta del contributo in esame:

- La voce "Costo complessivo della progettazione" deve essere riferita al costo previsto per la sola progettazione (per il quale si richiede il contributo);
- La voce "Quota parte già finanziata da altri enti" deve essere riferita ad eventuali finanziamenti già ricevuti e/o in itinere per la sola progettazione;
- La voce "Richiesta contributo" determinata per differenza tra le suddette voci, deve essere riferita alla sola progettazione.

Fondo progettazione Enti locali: l'affidamento della progettazione

L'ente locale beneficiario del contributo è tenuto ad affidare la progettazione entro 3 mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di attribuzione del contributo. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Decreto Ministero dell'Interno 31 dicembre 2019

Legge di Bilancio per il 2020

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

Permesso di costruire in sanatoria: entro quando può essere impugnato?

13/01/2020

Entro quando può essere impugnato un **permesso di costruire in sanatoria**?Cosa significa "piena conoscenza" e quali sono i tempi da rispettare?

Domande a cui ha risposto la Sezione Sesta del Consiglio di Stato con la **sentenza n. 191 del 9 gennaio 2020** che ha accolto l'appello incidentale proposto dalla società controinteressata, relativo alla richiesta di riforma di una sentenza di primo grado concernente un diniego del permesso di costruire in sanatoria.

1. **Impugnazione permesso di costruire in sanatoria: il caso di specie**
2. **Il ricorso e l'appello incidentale**
3. **Il termine decadenziale per presentare ricorso**
4. **Il significato di piena conoscenza**

Impugnazione permesso di costruire in sanatoria: il caso di specie

Con sentenza di primo grado, il TAR si era espresso negativamente in merito al ricorso presentato dagli appellanti per l'annullamento di un permesso di costruire in sanatoria e variante rilasciato dal Comune in favore della controinteressata. Ricostruiti i fatti, il TAR, pur individuando una serie d'interventi non conformi alla disciplina urbanistica, respingeva i principali motivi d'impugnazione e confermava il permesso di costruire in sanatoria.

Il ricorso e l'appello incidentale

Da qui il ricorso avverso la sentenza di primo grado e l'appello incidentale della controinteressata che ha eccepito l'irricevibilità del ricorso notificato oltre il termine di decadenza.

Considerata pregiudiziale la cognizione dell'appello incidentale proposto dalla società controinteressata, che eccepisce l'irricevibilità del ricorso di primo grado, perché notificato oltre il termine di decadenza decorrente dal rilascio (e pubblicazione nell'albo pretorio) del permesso di costruire in sanatoria e variante.

Il termine decadenziale per presentare ricorso

L'appellante incidentale, oltre a dedurre la peculiare natura del permesso di costruire in sanatoria la cui impugnazione da parte del terzo, contrario al rilascio del titolo in sanatoria, esigerebbe il rispetto del termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del titolo nell'albo pretorio, si fonda su una serie d'indizi che provano l'avvenuta conoscenza del titolo impugnato al momento del rilascio. In particolare, prima del rilascio dell'originario permesso di costruire, il ricorrente aveva espressamente formulato con istanza inoltrata al Comune la richiesta di revoca del titolo. Stessa cosa accade per il permesso di costruire in sanatoria, per il quale i ricorrenti hanno effettuato un accesso agli atti successivamente alla domanda di rilascio (giugno 2011).

Il significato di piena conoscenza

I ricorrenti, dunque, hanno avuto la possibilità di **piena conoscenza** dell'atto impugnato fin dal momento della pubblicazione nell'albo pretorio del titolo, sì dal doversi ritenere tardiva l'impugnazione notificata oltre un anno dopo il rilascio del titolo edilizio.

I giudici di Palazzo Spada hanno condiviso l'indirizzo giurisprudenziale a mente del quale chi eccepisce la tardività deve provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente (ad esempio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, comma 6, e 27, comma 4, del DPR n.

380/2001, ovvero alla effettiva comunicazione all'albo pretorio del comune del rilascio del titolo edilizio; alla consistenza del tempo trascorso fra l'inizio dei lavori e la proposizione del ricorso; alla effettiva residenza del ricorrente in zona confinante con il lotto su cui sono in corso i lavori; ecc. ecc.)

A ciò fa riscontro l'onere in capo a colui il quale intenda contestare adeguatamente un titolo edilizio di esercitare sollecitamente l'accesso documentale. In altri termini, al fine di ponderare il rispetto del termine decadenziale per proporre l'azione di annullamento, il termine per impugnare il permesso di costruire decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che ordinariamente s'intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che (come nel caso di specie) è data prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso anche a mezzo di presunzioni semplici.

Fra queste, ha particolare consistenza, all'esito dell'accesso agli atti, l'avvenuta conoscenza degli atti del procedimento di rilascio del titolo edilizio, dovendo essere salvaguardato l'interesse del titolare del permesso di costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali.

In definitiva, è fondato l'appello incidentale con conseguente inammissibilità dell'appello principale.

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza Consiglio di Stato 9 gennaio 2020, n. 191

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

Codice dei contratti: Il TAR Catania interviene su soccorso istruttorio e su invarianza della soglia di anomalia

13/01/2020

Il **Tar Sicilia, sezione di Catania**, con la **sentenza 24 dicembre 2019, n. 3075** rigetta il ricorso di un'impresa prima aggiudicataria di una gara e, successivamente alla sanatoria mediante soccorso istruttorio del difetto parziale di sottoscrizione non più aggiudicataria perché:

- ai sensi dell'**art. 83, comma 9**, del Codice dei contratti (d.lgs. n. 50 del 2016), **il difetto parziale di sottoscrizione deve considerarsi suscettibile di sanatoria mediante soccorso istruttorio e, come tale, non costituisce causa di immediata esclusione del concorrente interessato**; la vicenda, infatti, non integra alcune delle ipotesi in cui il soccorso istruttorio è vietato dalla legge e, in particolare, non quella dei "vizi dell'offerta", essendo la stessa compiutamente formulata e sottoscritta da uno degli amministratori della società, il che è sufficiente a comprovarne la riconducibilità a quest'ultima;
- ai sensi dell'**art. 33, comma 1** del Codice dei contratti (d.lgs. n. 50 del 2016), **l'inutile decorso del termine di trenta giorni refluisce sulla formazione del silenzio assenso sull'approvazione della proposta di aggiudicazione, ma non sul perfezionamento dell'aggiudicazione**, per la quale occorre una manifestazione di volontà espressa della pubblica amministrazione, mediante un provvedimento espresso.

Nella stessa sentenza hanno, anche, chiarito i Giudici che con **il principio di invarianza della soglia di anomalia**, di cui all'art. 95, comma 15, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la legge intende evitare che, in un tal caso, la stazione appaltante debba retrocedere la procedura fino alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, cioè della soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta si presume senz'altro anomala ma la cristallizzazione della soglia consegue alla sola adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, prima restando integro il potere della stazione appaltante di rivederla, pur dopo la fase di ammissione degli operatori economici.

Lo sbarramento dell'art. 95, comma 15 del Codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), non si può applicare nel caso in cui il concorrente abbia tempestivamente impugnato l'atto di ammissione, nelle forme e nei termini di cui all'art. 120, comma 2 bis, c.p.a..

Un diverso orientamento, che non considerasse tale potere di intervento in autotutela a procedura ancora aperta, da parte dell'amministrazione, e di esclusione dei concorrenti in qualunque momento della gara (art. 80, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016), **creerebbe un irrigidimento non conforme ai principî costituzionali ed europei**, prima ancora che alle disposizioni del codice, determinando una cristallizzazione della soglia insensibile a qualsivoglia illegittimità riscontrata in corso di gara persino dalla stessa stazione appaltante.

I detti principi vanno mantenuti adesso che la nuova normativa c.d. "sblocca cantieri", ha abrogato i commi 2 bis e 6 bis dell'art. 120 c.p.a., posto che nel caso di specie è intervenuto comunque un contenzioso procedimentale proprio in merito alla legittimità o meno di un'esclusione incidente sulla determinazione della soglia di anomalia.

In altri termini, la cristallizzazione non è intervenuta proprio per effetto di tale contenzioso procedimentale, anteriore alla definitiva aggiudicazione.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza tar Sicilia 24/1/2019, n. 3075

edilportale

Beni strumentali, anche i professionisti forfetari possono acquistarli con il bonus

Nella Legge di Bilancio 2020 un credito di imposta del 6% per chi si dota di nuovi computer e arredi per lo studio

Foto: rawpixel©123RF.com

10/01/2020 – Dal 2020 i professionisti che rientrano nel regime forfetario possono usufruire del credito di imposta per l'acquisto di computer, arredi e strumentazioni per lo studio. La novità è stata introdotta dalla **Legge di Bilancio per il 2020**.

Professionisti forfetari, le novità del 2020

La Legge di Bilancio 2020 ha modificato la normativa sul super ammortamento, dal quale erano espressamente esclusi i professionisti forfetari. La Legge di Bilancio stabilisce espressamente che il credito di imposta per l'acquisto di beni materiali strumentali si applica, alle stesse

condizioni, alle imprese e agli esercenti arti e professioni. Non essendoci altre specifiche, si desume che sono ammessi all'agevolazione tutti i professionisti, a prescindere dal regime fiscale in cui ricadono.

La Legge di Bilancio 2020, lo ricordiamo, ha anche rivisto le **condizioni di accesso al regime forfetario** escludendo chi percepisce un reddito da lavoro dipendente superiore a **30mila euro** e chi nell'anno precedente ha sostenuto spese per lavoro accessorio superiori a **20mila euro**.

Professionisti forfetari, bonus per i beni strumentali

I professionisti con compensi o ricavi fino a 65mila euro, soggetti ad una tassazione con aliquota al 15%, potranno accedere alle agevolazioni per l'acquisto di **beni materiali strumentali nuovi**.

L'agevolazione consiste in un credito di imposta del 6% entro il limite massimo di 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Il credito di imposta può essere **utilizzato solo in compensazione** in cinque rate di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.

Il credito d'imposta **non concorre** alla formazione del **reddito** né della base imponibile dell'Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito, non porti al superamento del costo sostenuto.

Beni strumentali ammessi ed esclusi dall'agevolazione

Il credito di imposta è riconosciuto per l'acquisto di beni materiali strumentali nuovi, cioè computer, completi dei software indispensabili al loro funzionamento, stampanti e arredi per lo studio o l'ufficio. Si tratta di un elenco non esaustivo. All'agevolazione sono ammessi i beni con un coefficiente di ammortamento superiore al 6,5%, elencati dal DM 31 dicembre 1988.

Sono invece **esclusi** dall'agevolazione:
- i **software** non indispensabili al funzionamento del pc;
- i beni materiali e immateriali rientranti nel programma **Industria 4.0** (Allegati A e B della Legge 232/2016);
- i veicoli;
- i fabbricati e le costruzioni.

Professionisti forfetari, controlli sui beni strumentali

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono quindi l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della Legge di Bilancio (Sottolineiamo che le agevolazioni per i professionisti iniziano dal comma 188).

Norme correlate

Legge dello Stato 27/12/2019 n.160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Disegno di legge di bilancio 2020 - Manovra 2020)

edilportale

Scuole, finanziate verifiche di solai e controsoffitti per 65,9 milioni di euro

Dal Ministero dell'Istruzione le graduatorie degli edifici sui quali saranno condotti 5.560 controlli

Foto: Graham Oliver ©1 23rf.com

13/01/2020 - Sono 5.560 le verifiche su solai e controsoffitti delle scuole che il Ministero dell'Istruzione finanzierà con 65,9 milioni di euro.

Sono state, infatti, pubblicate le graduatorie del **bando lanciato lo scorso ottobre**, che prevedono, in particolare, 1.265 verifiche su edifici di Province e Città metropolitane e 4.295 su strutture scolastiche comunali.

40 milioni di euro saranno utilizzati per le **verifiche sui solai** e **25,9 milioni di euro** serviranno a eseguire i **lavori più urgenti**. Gli obiettivi sono quelli di verificare lo stato degli edifici scolastici, prevenire fenomeni di crollo di solai e controsoffitti e intervenire poi tempestivamente sulle criticità rilevate per garantire la sicurezza delle scuole.

Le Regioni con il maggior numero di interventi che saranno finanziati sono: **Campania** (943), **Lombardia** (568) e **Puglia** (531). **Vedi le graduatorie**

Gli interventi candidati sono stati selezionati sulla base di precisi criteri: **vetustà degli immobili**, con particolare riferimento agli edifici costruiti prima del 1970; localizzazione in **zona sismica**; popolazione scolastica coinvolta; assenza di finanziamento negli ultimi 5 anni per interventi strutturali o per indagini diagnostiche; eventuale quota di cofinanziamento.

“A ottobre scorso - dichiara la viceministra all’Istruzione, Anna Ascani - abbiamo stanziato 65,9 milioni di euro per il Piano straordinario di prevenzione dei crolli di solai e controsoffitti nelle scuole, oggi pubblichiamo le **graduatorie degli enti locali** che hanno aderito all’avviso pubblico e potranno beneficiare di queste risorse. E intervenire, quindi, rapidamente per assicurare ai nostri studenti il diritto di formarsi e crescere in ambienti sicuri”.

“Purtroppo, sappiamo bene che una delle maggiori ragioni di insicurezza delle nostre scuole è il **crollo di intonaco dai soffitti**: proprio nei giorni scorsi si sono verificati dei casi in due istituti. Ed è per questo che siamo impegnati giorno dopo giorno per fare concretamente dell’edilizia scolastica una delle nostre priorità”.

Norme correlate

Decreto Ministeriale 08/01/2020 n.2

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Approvazione della graduatoria relativa alle indagini e alle verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici di Comuni e/o Unioni di Comuni e delle Province e Città metropolitane

edilportale

Verifiche sismiche, dal Demanio nuove gare BIM per 4,4 milioni di euro

Bandi per verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica e rilievi di immobili in Campania e Veneto

Foto: Antonio Guillem © 123rf.com

13/01/2020 - L'Agenzia del Demanio pubblica due nuovi bandi per la verifica della vulnerabilità sismica di immobili pubblici in Campania e Veneto.

Gara BIM da 1,7 milioni di euro in Campania

Il primo bando richiede verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnica ed economica, sempre in BIM, per alcuni beni di proprietà dello Stato situati in Campania.

La **gara** è divisa in quattro lotti dal valore complessivo di 1.704.868 euro. Le offerte dovranno essere inviate all'Agenzia del Demanio entro il **31 gennaio 2020**.

Gara BIM da 2,7 milioni di euro in Veneto

Una analoga **gara**, per la verifica di vulnerabilità sismica, riguarda alcuni beni immobili statali nella Regione Veneto. Il bando, diviso in sette lotti con importi variabili tra 109mila e 590mila euro, ha un valore complessivo di 2.729.955 euro.

In particolare, l'appalto è finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire anche in modalità BIM per 33 beni in uso governativo. L'avviso scade il **26 febbraio 2020**.

edilportale

ISA, pubblicati i nuovi indici di affidabilità fiscale per i professionisti

Si applicano alle dichiarazioni per il periodo di imposta 2019. Modificano i precedenti indici per adeguarsi meglio alle specificità territoriali

Foto: Dmitriy Shironosov ©123RF.com

10/01/2020 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **DM 24 dicembre 2019** con cui il Ministero dell'Economia ha approvato 89 Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Tra questi ci sono quelli relativi alle costruzioni, alle attività degli studi di ingegneria e architettura e dei geometri.

Questi indici, che modificano quelli **approvati con il DM 28 dicembre 2018**, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Quella pubblicata in Gazzetta non è la prima modifica.

Questo perché gli ISA, **introdotti con la Manovrina 2017**, sono relativamente nuovi nel panorama fiscale e tributario.

ISA, come funzionano

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale si applicano ai contribuenti che esercitano in modo prevalente le attività professionali o di impresa descritte. In caso di esercizio di più attività professionali o di impresa, per l'applicazione degli ISA si considera l'attività prevalente, cioè quella da cui deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

Il decreto indica le modalità di calcolo del coefficiente individuale. Sulla base degli indici approvati con le metodologie descritte, si ottiene, per ogni contribuente, il grado di affidabilità fiscale che viene espresso da 1 a 10.

Il programma informatico dell'Agenzia delle Entrate segnala inoltre la coerenza della gestione professionale o aziendale e consente al contribuente di indicare l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati.

ISA, le diversità territoriali

Per tenere conto delle possibili differenze dei risultati economici, legate al luogo di svolgimento dell'attività, nella definizione degli ISA sono stati utilizzati i risultati di studi che diversificano il territorio nazionale in base a degli indicatori specifici. Un indicatore, ad esempio, è il livello dei canoni di locazione degli immobili, che incide in modo diverso a seconda della città in cui è localizzata l'attività. Un altro indicatore preso in considerazione è il livello delle quotazioni immobiliari.

È stato infine esaminato il livello di benessere e il grado di sviluppo

economico della zona in cui si svolge l’attività professionale o di impresa.

ISA, chi è esente

Non tutti i professionisti sono soggetti agli ISA. Sono esclusi ad esempio quelli che si avvalgono del regime forfetario. Esonerati anche i contribuenti che esercitano due o più attività non rientranti nello stesso indice, qualora i ricavi derivanti dall’attività non rientrante tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi.

Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà successivamente un’altra tipologia di contribuenti che, anche se non soggetti agli ISA, saranno tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali.

Norme correlate

Decreto Ministeriale 24/12/2019

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche

Reati paesaggistici: l'abuso va punito anche se non si vede! La sentenza

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 10/01/2020

Cassazione: anche gli interventi non esternamente visibili, quali quelli interrati, possono determinare una alterazione dell'originario assetto dei luoghi suscettibile di valutazione in sede penale

Anche il manufatto interrato che "non si vede" incide sulla modifica del paesaggio e, pertanto, se realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è abusivo è va punito quale reato edilizio.

E' quel che si evince dalla sentenza 370/2020 del 9 gennaio scorso della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso contro le condanne decise dalla Corte d'Appello di Palermo per interventi edilizi realizzati in un'area tutela dell'isola di Pantelleria, relativi alla **realizzazione di alcuni vani di utilizzo domestico (cucina, lavanderia, magazzino)** di varia altezza (tra i 2,20 m e 2,50 m) tutti **caratterizzati dal fatto di essere quasi interamente interrat**i e, **per la parte fuori terra, comunque sottratta alla vista da un muro preesistente**.

Interventi in zone tutelate: anche se non si vedono sono abusivi senza permesso

Questi interventi, nel caso specifico, sono stati realizzati in una zona vincolata (vincolo paesaggistico) e a rischio sismico, in assenza di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica e di altra comunicazione all'ufficio tecnico regionale.

Secondo i ricorrenti, senza una vera e propria modifica del paesaggio 'visibile' il reato non sussisterebbe o, al massimo, si tradurrebbe "*in una mera violazione formale del tutto irrilevante*" Quindi i giudici di primo grado e di appello - concordi nelle loro decisioni - "*sarebbero pertanto incorsi in errore attribuendo visibilità esterna al manufatto in contrasto con quanto risultante dalla documentazione fotografica*".

Per la Cassazione questa tesi non è condivisibile e, quindi, da respingere in quanto "*in tema di tutela delle aree sottoposte a vincolo, ai fini della configurabilità del reato paesaggistico, **non assume alcun rilievo l'assenza di una possibile incidenza sul bene sotto l'aspetto attinente al suo mero valore estetico** dovendosi invece tener conto del **rilievo attribuito dal legislatore alla interazione tra elementi ambientali ed antropici** che caratterizza il paesaggio nella più ampia accezione ricavabile dalla disciplina di settore, con la conseguenza che **anche gli interventi non esternamente visibili, quali quelli interrati, possono determinare una alterazione dell'originario assetto** dei luoghi suscettibile di valutazione in sede penale*".

Il senso è che il concetto di "paesaggio" supera di gran lunga quello della semplice modifica visibile, includendo al contrario ogni aspetto "***astrattamente idoneo a incidere, modificandolo, sull'originario assetto del territorio sottoposto a vincolo***".

Allegato

Forfettari: oltre al regime agevolato anche il bonus per l'acquisto di PC e beni strumentali. Come funziona

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 10/01/2020

Anche i professionisti con compensi sotto i 65mila euro, dal 2020, possono beneficiare contemporaneamente del regime fiscale agevolato e del nuovo bonus fiscale sull'acquisto di beni strumentali (esempio Pc e arredo ufficio)

Tutti i professionisti in regime fiscale agevolato, cioè regime forfettario sotto i 65 mila euro di compensi annui, dal 2020 possono unire questa agevolazione al nuovo bonus fiscale sull'acquisto di beni strumentali (Pc, arredo ufficio ad esempio).

Lo prevede, infatti, la Legge di Bilancio 2020, che ha esteso la possibilità anche ai professionisti in regime forfettario, prima esclusi dall'altra agevolazione: si tratta, nello specifico, di un bonus sull'ammortamento a credito d'imposta, **detraibile quindi anche dall'imposta forfettaria del 5-15 per cento**.

Il bonus potrà essere utilizzato per **acquistare beni strumentali materiali e nuovi**: **pc, stampanti, arredi dello studio e tutti i beni strumentali con percentuale di ammortamento superiore al 6.5%** (immobili ed altri). **Esclusi dall'agevolazione i software** (se non inscindibili dal pc, bene materiale) e **beni di Industria 4.0**, perché immateriali.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali: le novità

I commi 184-197 dell'art.1 della legge 160/2019 introducono un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. In estrema sintesi, esso **riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti**. Riguarda, nel dettaglio, gli **investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021** a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Chi può accedere al credito

Ai sensi del comma 186, possono accedere al credito d'imposta **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica**, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Capitolo professionisti: il comma 194 **consente di applicare, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, il credito d'imposta anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni**, purché esso abbia ad oggetto **beni diversi da quelli (materiali e immateriali) individuati nell'ottica di Industria 4.0** ed elencati negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017 (legge 232/2016).

Investimenti agevolabili e misura del credito di imposta

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa. Pertanto, **non** ci rientrano:

- veicoli e altri mezzi di trasporto;
- fabbricati e le costruzioni.

Il credito d'imposta in parola è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento. Ai sensi del comma 189, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del **40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro**;
- nella misura del **20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro** e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

Ai sensi del comma 190, **per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali** (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) **il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Operatività e fruizione del credito d'imposta

Il comma 191 chiarisce che il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali (di cui al comma 190), a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al già menzionato comma 188; per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190, ossia per i beni strumentali materiali e immateriali ricompresi negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017, esso è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Documentazione da conservare

Per non perdere il beneficio, i contribuenti che fruiscono del credito d'imposta, ai fini dei successivi controlli, sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili:

- le **fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni devono contenere l'espresso riferimento alla norma agevolativa**;
- per i beni in ottica "Industria 4.0", va **prodotta la perizia tecnica di un ingegnere o di un perito industriale iscritto al rispettivo albo professionale ovvero l'attestato di conformità di un ente di certificazione accreditato** da cui risulti che i beni hanno caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario non superiore a 300mila euro, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Disciplina transitoria: rapporti con superammortamento e iperammortamento

Il comma 196 chiarisce il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali, al fine di evitare la sovrapposizione dell'agevolazione in parola con la disciplina del cd. superammortamento e del cd. iperammortamento.

Quindi, il credito di imposta non si applica:

- agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 5 (diversi da quelli degli allegati A e B della legge di bilancio 2017), se effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, in quanto per tali beni per i quali resta fermo il cd. superammortamento;
- agli investimenti aventi a oggetto i beni strumentali "*Industria 4.0*" indicati negli allegati A e B della legge di bilancio 2017 (di cui ai commi 6 e 7), effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per tali beni resta fermo il cd. iperammortamento (e l'ulteriore maggiorazione del 40 per cento dei costi, per specifiche tipologie di beni) da ultimo prorogate dalla legge di bilancio 2019.

LA LEGGE DI BILANCIO 2020 E' DISPONIBILE E SCARICABILE NELL'ALLEGATO PDF

Allegato

Scuola: online le graduatorie del Piano da 65,9 mln per verifiche e interventi su solai e controsoffitti

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 10/01/2020

Il MIUR ha pubblicato le graduatorie del bando da 65,9 milioni di euro per un Piano straordinario per le verifiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e per eventuali interventi urgenti sulle situazioni di criticità che emergeranno dalle indagini

Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell'Istruzione le graduatorie del **bando da 65,9 milioni di euro per un Piano straordinario per le verifiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico** e per eventuali interventi urgenti sulle situazioni di criticità che emergeranno dalle indagini.

Nello specifico, **verranno finanziate 5.560 verifiche**:

- 1.265 su edifici di Province e Città metropolitane;
- 4.295 su strutture scolastiche comunali.

"A ottobre scorso – dichiara la Vice Ministra all'Istruzione, Anna Ascani – *abbiamo stanziato 65,9 milioni di euro per il Piano straordinario di prevenzione dei crolli di solai e controsoffitti nelle scuole, oggi pubblichiamo le graduatorie degli enti locali che hanno aderito all'avviso*

pubblico e potranno beneficiare di queste risorse. E intervenire, quindi, rapidamente per assicurare ai nostri studenti il diritto di formarsi e crescere in ambienti sicuri. Purtroppo sappiamo bene che una delle maggiori ragioni di insicurezza delle nostre scuole è il crollo di intonaco dai soffitti: proprio nei giorni scorsi si sono verificati dei casi in due istituti. Ed è per questo che siamo impegnati giorno dopo giorno per fare concretamente dell'edilizia scolastica una delle nostre priorità".

Le Regioni con il maggior numero di interventi che saranno finanziati a seguito di un avviso pubblico nazionale sono la Campania (943), la Lombardia (568) e la Puglia (531). Lo stanziamento complessivo prevede 40 milioni che saranno utilizzati per le verifiche sui solai e 25,9 milioni che serviranno a eseguire i lavori più urgenti. Obiettivi: **verificare lo stato degli edifici scolastici, prevenire fenomeni di crollo di solai e controsoffitti e intervenire poi tempestivamente sulle criticità rilevate per garantire la sicurezza delle scuole**.

Gli interventi candidati sono stati selezionati sulla base di precisi criteri:

- vetustà degli immobili, con particolare riferimento agli edifici costruiti prima del 1970;
- presenza all'interno di una zona sismica; popolazione scolastica coinvolta;
- assenza di finanziamento negli ultimi 5 anni per interventi strutturali o per indagini diagnostiche;
- eventuale quota di cofinanziamento.

Il link alle graduatorie

FONTE: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

CASA&CLIMA.com

L'Ing. Massimo Sessa è di nuovo presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Lunedì 13 Gennaio 2020

L'Ing. Massimo Sessa è di nuovo presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Il 21 dicembre 2019 Sessa ha presentato le Linee Guida sulla classificazione del rischio, verifica e monitoraggio dei ponti esistenti. L'Oice teme che si arrivi a un documento che, nella fretta di dare risposte, definisca regole non ponderate e che potrebbero mettere in crisi l'esercizio dell'intera rete
Dallo scorso 5 dicembre l'Ing. Massimo Sessa è tornato di nuovo a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Si è infatti dimesso dall'incarico di Presidente del CSLLPP l'Ing. Donato Carlea, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, insediatosi alla fine del mese di novembre 2018 al posto del Presidente protempore Massimo Sessa.

LE LINEE GUIDA SULLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VERIFICA E MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI. Il 21 dicembre 2019 Sessa ha presentato le Linee Guida sulla classificazione del rischio, verifica e monitoraggio dei ponti esistenti. L'Oice, l'Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, ha espresso forte preoccupazione in vista della prossima emanazione, da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, delle linee guida per la valutazione dei ponti in esercizio.

La preoccupazione dell'Associazione è che si arrivi ad un documento che, nella fretta di dare risposte, definisca regole non ponderate e che potrebbero mettere in crisi l'esercizio dell'intera rete.

Per l’OICE bisognerebbe colmare le lacune lasciate dall’ultimo aggiornamento della normativa tecnica, quando non si differenziarono le indicazioni per la verifica sismica degli edifici esistenti (soggetti ad azioni sismiche, quindi dinamiche e orizzontali) da quelle sui ponti esistenti (soggetti prevalentemente ad azioni da traffico, quindi quasi statiche e verticali). “La mancata differenziazione ha portato alla situazione attuale – ricorda Giorgio Lupoi, Consigliere OICE incaricato della normativa tecnica e sismica – dove ancora oggi non sono chiare le metodologie da applicare per le verifiche di sicurezza per i carichi quasi statici delle costruzioni esistenti, con la conseguenza di interpretazioni non omogenee e di richieste che, talvolta, hanno poco a che fare con la sicurezza”.

Per questa ragione – dice il Presidente Gabriele Scicolone – “chiediamo al Consiglio Superiore un rapido confronto con gli operatori che da anni affrontano in sede pratica questi aspetti - cioè le Società di ingegneria, che hanno la primazia tecnica di questo specifico settore - così da mettere a disposizione di tutti i tecnici che andranno sul campo ad effettuare le verifiche, indicazioni ben ponderate ed efficaci, a tutela dell’incolumità dell’utenza”.

Per l’OICE c’è poi anche un altro profilo di particolare rilievo: “occorre – ha continuato Scicolone - valutare anche l’impatto delle nuove linee guida in relazione alla definizione di un adeguato programma di manutenzione straordinaria per evitare di mettere in difficoltà, non tanto i concessionari autostradali che hanno risorse economiche adeguate, ma tutti gli enti che devono gestire le manutenzioni ed effettuare le verifiche su oltre 60.000 ponti e viadotti in Italia, dall'ANAS, alle provincie e ai comuni, enti generalmente privi di risorse adeguate per intervenire nell'immediato su tutte le opere di loro proprietà".

L'auspicio formulato dall'OICE è che il CSLLPP apra un rapido confronto e che le linee guida siano il primo passo di un piano di azione di ampio respiro, con un arco temporale di almeno cinque anni, di manutenzione straordinaria sul nostro costruito, come dichiarato più volte dal Ministro De Micheli.

CASA&CLIMA.com

In Gazzetta il decreto-legge per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca

Venerdì 10 Gennaio 2020

In Gazzetta il decreto-legge per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca
I due ministeri sostituiscono l’attuale Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR)
Nella Gazzetta Ufficiale n. 6 di ieri 9 gennaio è pubblicato il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Raccolta 2020), recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca*”, approvato dal Consiglio dei ministri n. 22 di ieri.

Questo decreto-legge introduce disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, che sostituiscono l’attuale Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

Al nuovo Ministero dell’istruzione sono quindi attribuite le competenze in materia di sistema dell’istruzione scolastica e dell’istruzione tecnica superiore. Al Ministero dell’università e della ricerca sono invece assegnate le competenze sui sistemi della formazione superiore universitaria, dell’istruzione universitaria e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché, in ragione del progressivo allineamento con il sistema universitario previsto dalla legge 22 dicembre 1999, n. 508, quelle relative all’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Nel decreto si prevede che la dotazione organica complessiva dei due ministeri non potrà essere superiore a quella del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca alla data di entrata in vigore del decreto, incrementata di due posizioni dirigenziali di prima fascia e dei responsabili

degli uffici di diretta collaborazione, e che da tale nuovo assetto non potranno derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In allegato il decreto-legge

Allegati dell'articolo

Decreto-legge-n.1-2020-Gazzetta.pdf

CASA&CLIMA.com

fino al 31 gennaio la Consultazione Pubblica

Venerdì 10 Gennaio 2020

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: fino al 31 gennaio la Consultazione Pubblica
Lanciata ufficialmente lo scorso 19 dicembre, l'iniziativa punta a raccogliere idee e progetti da sviluppare, best practice da replicare, spunti di approfondimento e riflessioni, con l'obiettivo di fissare nuovi traguardi
Fino a venerdì 31 gennaio sarà online, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Consultazione Pubblica sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lanciata ufficialmente lo scorso 19 dicembre dalla titolare del Dicastero, Nunzia Catalfo, l'iniziativa punta a raccogliere idee e progetti da sviluppare, best practice da replicare, spunti di approfondimento e riflessioni, con l'obiettivo di fissare nuovi traguardi per dare piena attuazione al diritto alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro.

In parallelo al confronto già avviato con le Parti Sociali, per la prima volta una consultazione di questo genere si rivolge agli stakeholders per raccogliere indicazioni, proposte ed esperienze che possano contribuire a individuare le linee guida in materia per l'azione dell'Esecutivo.

Del resto, come aveva posto in rilievo il Ministro Catalfo, già nel giorno del lancio dell'iniziativa, "l'obiettivo della sicurezza sul lavoro è una delle priorità del Governo, che intendiamo perseguire sia attraverso un rafforzamento dell'attività di vigilanza, sia mediante il potenziamento della formazione e della prevenzione".

Leggi di più sulla Consultazione Pubblica

Partecipa alla Consultazione

CASA&CLIMA.com

Piano da 65,9 mln per verifiche e interventi su solai e controsoffitti scuole: online le graduatorie

Venerdì 10 Gennaio 2020

Piano da 65,9 mln per verifiche e interventi su solai e controsoffitti scuole: online le graduatorie
Verranno finanziate 5.560 verifiche: 1.265 su edifici di Province e Città metropolitane e 4.295 su strutture scolastiche comunali
Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell'Istruzione le graduatorie del bando da 65,9 milioni di euro per un Piano straordinario per le verifiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e per eventuali interventi urgenti sulle situazioni di criticità che emergeranno dalle indagini. Nello specifico, verranno finanziate 5.560 verifiche: 1.265 su edifici di Province e Città metropolitane e 4.295 su strutture scolastiche comunali.

A ottobre scorso – dichiara la Vice Ministra all'Istruzione, Anna Ascani – abbiamo stanziato 65,9 milioni di euro per il Piano straordinario di prevenzione dei crolli di solai e controsoffitti nelle scuole, oggi pubblichiamo le graduatorie degli enti locali che hanno aderito all'avviso pubblico e potranno beneficiare di queste risorse. E intervenire, quindi, rapidamente per assicurare ai nostri studenti il diritto di formarsi e crescere in ambienti sicuri. Purtroppo sappiamo bene che una delle maggiori ragioni di insicurezza delle nostre scuole è il crollo di intonaco dai soffitti: proprio nei giorni scorsi si sono verificati dei casi in due istituti. Ed è per questo che siamo impegnati giorno dopo giorno per fare concretamente dell'edilizia scolastica una delle nostre priorità.

Le Regioni con il maggior numero di interventi che saranno finanziati a seguito di un avviso pubblico nazionale sono la Campania (943), la Lombardia (568) e la Puglia (531). Lo stanziamento complessivo prevede 40 milioni che saranno utilizzati per le verifiche sui solai e 25,9 milioni che serviranno a eseguire i lavori più urgenti. Obiettivi: verificare lo stato degli edifici scolastici, prevenire fenomeni di crollo di solai e controsoffitti e intervenire poi tempestivamente sulle criticità rilevate per garantire la sicurezza delle scuole.

Gli interventi candidati sono stati selezionati sulla base di precisi criteri: vetustà degli immobili, con particolare riferimento agli edifici costruiti prima del 1970; presenza all'interno di una zona sismica; popolazione scolastica coinvolta; assenza di finanziamento negli ultimi 5 anni per interventi strutturali o per indagini diagnostiche; eventuale quota di cofinanziamento.

Il link alle graduatorie:

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-ind-diag.shtml

CASA&CLIMA.com

slitta il termine per il decreto sull'albo per le procedure del codice della crisi d’impresa

Venerdì 10 Gennaio 2020

Milleproroghe: slitta il termine per il decreto sull'albo per le procedure del codice della crisi d’impresa

Slitta dal 1° marzo al 30 giugno 2020 il termine per l’adozione del Decreto del Ministro della Giustizia relativo all’istituzione ed al funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure

L’art.8 del Milleproroghe 2020 - decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - fa slittare dal 1° marzo al 30 giugno 2020 il termine per l’adozione del Decreto del Ministro della Giustizia relativo all’istituzione ed al funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019.

L’albo indicherà, tra l’altro, i requisiti professionali non solo dei curatori, commissari o liquidatori giudiziari, ma anche dei componenti dei cd. “organismi di composizione della crisi – OCRI”, che verranno istituiti presso le camere di commercio nell’ambito delle procedure d’allerta disciplinate dal medesimo codice della crisi d’impresa.

Infatti, anche alla luce delle segnalazioni effettuate presso il Ministero della Giustizia dalle associazioni di categoria, tra cui l’ANCE, per i componenti dell’OCRI di matrice aziendalistica si rende necessaria l’individuazione di requisiti professionali meno rigidi rispetto a quelli stabiliti nel D.M. 202/2014, richiamato ad oggi dal codice della crisi d’impresa.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Provvedimento, lo slittamento al 30 giugno 2020 per l'istituzione dell'albo tiene conto, quindi, anche di tali richieste e consentirà, altresì, il coordinamento con le disposizioni di modifica che verranno introdotte, a breve, anche in relazione ai membri degli OCRI, mediante un D.Lgs. correttivo al codice della crisi d'impresa, attualmente in fase di elaborazione. (fonte: Ance)

Leggi anche: "Adeguamento antincendio strutture ricettive in zone con calamità: prorogato il termine"

Edil Tecnico
Il quotidiano online per professionisti tecnici

È ABUSO EDILIZIO SE L'OPERA NON SI VEDE?

O meglio, se il manufatto risulta non visibile, si tratta comunque di illecito? Vediamo cosa dice la Cassazione con la n.370/2020

Di

Redazione Tecnica

-

13 gennaio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dubbio è sorto per il caso di un **manufatto interrato**, o comunque sottratto alla vista: **se non incide sulla modifica del paesaggio, è comunque assimilabile a un abuso edilizio**?

Si sono espressi in merito i giudici della III sezione Penale della Corte di Cassazione che hanno **respinto tutti i ricorsi** presentati da due proprietari contro le condanne decise dalla Corte d'Appello di Palermo per interventi edilizi realizzati in un'area tutela dell'isola di Pantelleria (Sentenza n.370/2020).

Abuso edilizio, e se il manufatto non si vede?

Il caso riguarda **interventi eseguiti nel 2014**, tra cui vani di utilizzo domestico come cucina, lavanderia, magazzino, e di varia altezza (tra i 2,20 m e 2,50 m). Tutti quasi interamente interrati e, per la parte fuori terra, comunque sottratti alla vista da un muro preesistente.

Tutti questi lavori sono però eseguiti in un'area sottoposta a **vincolo paesaggistico**.

Leggi anche: Lottizzazione abusiva: c'è la confisca, ma solo dopo la condanna definitiva

I promotori dell'intervento hanno sostenuto la loro tesi facendo leva sul fatto che l'oggetto giuridico tutelato dalle norme sul paesaggio sia «l'incidenza» intesa come una **modifica visibile del paesaggio** stesso, senza la quale la violazione non sussisterebbe o come dichiarano sarebbe «in una mera violazione formale del tutto irrilevante. […] La Corte territoriale, così come il giudice di primo grado, sarebbero pertanto **incorsi in errore attribuendo visibilità esterna al manufatto** in **contrasto con quanto risultante dalla documentazione fotografica**».

Cosa ha deciso la Cassazione?

I giudici hanno affermato contro il ricorso che «il riferimento alla rilevanza "visiva" degli interventi in zona vincolata ai fini della configurabilità della violazione paesaggistica non può in alcun modo essere condiviso perché **non trova riscontro nella disciplina attualmente in vigore**». Anzi, il concetto di paesaggio supera di gran lunga la mera modifica visibile (e il relativo «**valore visivo**» del paesaggio stesso) e include invece ogni aspetto «astrattamente idoneo a incidere, modificandolo, sull'originario assetto del territorio sottoposto a vincolo».

Potrebbe interessarti: Abuso edilizio, la foto di Google Earth vale come prova?

In conclusione, «In tema di tutela delle aree sottoposte a vincolo, ai fini della configurabilità del reato paesaggistico, **non assume alcun rilievo l'assenza di una possibile incidenza sul bene sotto l'aspetto attinente al suo mero valore estetico** dovendosi invece tener conto del rilievo attribuito dal legislatore alla interazione tra elementi ambientali ed antropici che caratterizza il paesaggio nella più ampia accezione ricavabile dalla disciplina di settore, con la conseguenza che anche gli interventi non esternamente visibili, quali quelli interrati, possono determinare una alterazione dell'originario assetto dei luoghi suscettibile di valutazione in sede penale».

Edil Tecnico
Il quotidiano online per professionisti tecnici

RITENUTE FISCALI DEI LAVORATORI IN APPALTI E SUBAPPALTI: COSA SUCCEDE NEI CANTIERI?

Come calcolare il peso della manodopera? Come comunicare le informazioni? Sono tanti i dubbi, dall'ambito di applicazione della nuova norma a quelli operativi. Ecco cosa dicono i Consulenti del lavoro

Di

Redazione Tecnica

-

13 gennaio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attenzione, con il 2020 sono entrate in vigore nuove misure di contrasto all'illecita somministrazione di manodopera che vedono **modifiche alle regole su ritenute e compensazioni in appalti e subappalti**.

Le misure introdotte hanno l'obiettivo di **evitare il mancato pagamento delle ritenute fiscali**, l'abuso delle compensazioni nonché l'**evasione** in materia IVA. A tal fine, infatti:
– sono previste nuove regole di pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori, controlli e responsabilità del committente;
– sono introdotti limiti alla compensazione mediante F24;
– è esteso il meccanismo dell'inversione contabile ai fini IVA.

Ma vediamo in dettaglio quali problematiche sono sorte subito con l'inizio dell'anno.

Ritenute fiscali negli appalti, ecco cosa succede nei cantieri

Da quanto emerge dal ricco approfondimento dei Consulenti del lavoro del 7 gennaio, sembra che la novità principale riguardi **sia i committenti pubblici che privati**, dunque gli imprenditori nel caso dei subappalti, ma che avrebbe un'applicazione molto più ristretta rispetto alla versione originaria. Quest'ultima prevedeva infatti che il committente sostituisse le imprese appaltatrici, versando al posto loro le ritenute fiscali, con l'obiettivo di contrastare l'evasione.

Leggi anche: Manutenzione ordinaria e straordinaria: lavori o servizi?

Secondo il documento, per applicare le nuove regole devono ricorrere in contemporanea:
– appalto, subappalto o rapporto negoziale superiore a **200 mila euro**;
– utilizzo prevalente di **manodopera**;
– svolgimento presso la **sede del committente**;
– utilizzo di **beni strumentali** di proprietà o messi a disposizione da quest'ultimo.

Dunque praticamente tutte le opere pubbliche sarebbero escluse. Citando le parole di Sergio Giorgini, vicepresidente del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, «Secondo noi, la stretta dei controlli sulle ritenute fiscali si applica solo ai contratti che rispettano tutte queste condizioni. Quindi **se manca anche solo uno dei requisiti la misura non è applicabile**».

Approfondisci anche: Appalti e subappalti, le novità dal Decreto fiscale

Cosa ne pensano i costruttori?

L'**Ance** dichiara che «[…] l'intenzione del legislatore è stata proprio quella di restringere l'ambito di applicazione della misura nel passaggio dalla prima alla seconda versione del decreto». È con la nuova formulazione che l'obiettivo è stato raggiunto raggiunto, e che si limiterebbe l'applicazione ai contratti di servizi con utilizzo prevalente di manodopera e a pochi lavori di manutenzione.

Sempre dall'Ance: «**Serve anche una proroga**, è praticamente impossibile applicare da subito queste misure con questo livello di incertezza».

Vedremo se **Entrate** chiarirà i dubbi tramite una circolare, specie per l'interpretazione dell'articolo 4, ma anche un aiuto per definire l'ambito di applicazione della norma e tutti gli altri dubbi operativi. A partire da come calcolare il peso della manodopera (costo o valore) fino a definire le modalità di comunicazione delle informazioni.

Il testo della Manovra 2020 è in vigore.

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

Le foreste in fiamme dell'Australia sono il segnale che abbiamo superato un punto di non ritorno climatico

Nessuno lo aveva previsto così presto. «E' probabile che le foreste non torneranno come le conosciamo» *[13 Gennaio 2020]*

Mentre l'Australia continua a battere record di caldo estremo e giganteschi incendi divorano da mesi ampie aree dell'isola/continente, contrariamente a quel che continua testardamente a dire il premier liberaldemocratico e negazionista climatico Scott Morrison, gli scienziati affermano che stiamo assistendo a come il riscaldamento globale può spingere gli ecosistemi forestali oltre un punto di non ritorno e che, con il riscaldamento globale in corso, alcune delle foreste bruciate non si riprenderanno. E la cosa non riguarda solo la remota Australia: gli esperti sono convinti che in altre regioni percorse da violenti incendi negli ultimi anni, come le aree semi-aride del West Usa e il bacino del Mediterraneo, alcuni habitat forestali post-incendio si trasformeranno in praterie o vegetazione bassa.

Un drastico cambiamento di habitat che non avrà ripercussioni solo sulla fauna. Come spiega Bob Berwin su *Iside Climate News*, «I corsi d'acqua e la vegetazione cambieranno e quando gli alberi in fiamme rilasciano carbonio e restano meno alberi vivi per estrarre CO2 dell'aria e immagazzinarla, le emissioni di carbonio aumenteranno. In molti modi, è la definizione di un punto di non ritorno, poiché gli ecosistemi si trasformano da un tipo a un altro».

Il rapido susseguirsi di incendi boschivi sempre più grandi e distruttivi, dall'Artico ai Tropici, ha sorpreso anche gli scienziati che studiano le foreste e gli incendi e che avevano già messo in guardia sul p raggiungimento di questi punti di non ritorno, ma su tempi che, visti oggi, sembravano remoti. Come ha detto *Iside Climate News* David Breashers, un climatologo dell'università dell'Arizona, era «qualcosa che sarebbe accaduto in un futuro molto più lontano. Ma sta succedendo adesso. Nessuno l'aveva visto arrivare così presto, anche se era come un treno merci. E' probabile che le foreste non ritorneranno come le conosciamo». E, smettendo Morrison e i molti negazionisti climatici al lavoro in questi giorni per diffondere fake news nel tentativo di nascondere l'evidenza, affermato Nerilie Abram, una ricercatrice climatica dell' Australian National University (ANU), aggiunge: «Il legame tra riscaldamento globale, foreste e incendi è sfaccettato ma molto chiaro. L'aumento delle temperature prosciuga il carburante e porta a più giorni di condizioni favorevoli agli incendi estremi. Lo spostamento verso l'esterno dell'emisfero sud dei venti occidentali sta allontanando le piogge invernali dall'Australia meridionale, causando una tendenza all'essiccamento a lungo termine che rende il territorio più vulnerabile alle fiamme».

Un ciclo infernale che si autoalimenta: «La siccità e la perdita di foreste causano temperature più elevate sulla terreno e una bassa umidità – spiega ancora la Abram – il che a sua volta peggiora le condizioni dell'incendio. E non c'è motivo per non pensare che un aumento graduale della temperatura provocherà un simile graduale aumento del rischio di incendi». La scienziata australiana si riferisce ai risultati dello **studio** "Observed Impacts of Anthropogenic Climate Change on Wildfire in California", pubblicato nell'agosto 2019 su *Earth's Future* da un team di ricercatori statunitensi, che dimostra che un riscaldamento climatico incrementale aumenta esponenzialmente il danno da incendio, prosciugando le foreste che fungono da carburante. Il principale autore di questo studio , Park Williams del Lamont-Doherty Earth Observatory della Columbia University, ha scritto su Twitter che «Ogni grado di riscaldamento ha un effetto maggiore sugli incendi boschivi rispetto al precedente grado di riscaldamento» – E ina recente intervista ad ABC News, la televisione australiana, il famoso climatologo Michael Mann della Pennsylvania State University ha affermato che «La straziante perdita delle insostituibili foreste in Australia è un chiaro segno di un punto di svolta climatico che si sta manifestando sotto i nostri occhi. Scenari simili sono evidenti nelle foreste di tutto il mondo».

Anche Christopher Brack, un climatologo dell'ANU, è convinto che «Alcune delle foreste andate perse a causa degli incendi in corso in Australia non sono in grado di ritornare presto. Questi incendi che bruciano lungo le Southern Alps, attualmente stanno ribruciando frassini alpini e montani che si stavano rigenerando dagli incendi di meno di 20 anni fa. Nel clima in riscaldamento, è probabile che le attuali foreste vengano sostituite da cespugli e altre specie più basse e più infiammabili che intensificheranno il ciclo degli incendi».

Se non cambierà rapidamente qualcosa, con gli impegni climatici presi finora dai governi di tutto il mondo, l'Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc) ha avvertito che entro la fine del secolo ci saranno circa 3,5 gradi Celsius in più e la frequenza degli incendi dovrebbe aumentare su oltre il 60%. Un rapporto Ipccc del 2018 che identificava l'Australia meridionale, il Centro e Sud America, il Sud Africa e il West Usa come le aree più a rischio di incendi, ma anche l'Europa meridionale, Itala compresa è a fortissimo rischio.

Berwin ricorda che «L'attività antropica ha anche contribuito ad aumentare il rischio di incendio in altri modi. Le concessioni di taglio possono prosciugare le foreste e rendere gli alberi rimanenti più vulnerabili al fuoco, e la costruzione di più strade e aree residenziali nelle foreste significa che ci sono più possibilità di incendi che si innescano partendo da linee elettriche o automobili, così come più danni alla proprietà e persone a rischio di incendio».

Cam Walker, coordinatore di Friends of the Earth Melbourne e vigile del fuoco volontario australiano, sottolinea che, dove opera lui «E' un paesaggio subalpino dominato dagli snow gums, un tipo di eucalipto. Questa zona è stata bruciata tre volte in circa 12 anni e gli snow gums hanno una capacità limitata di far fronte ad incendi ripetuti».

Gli incendi stanno anche minacciando alcune delle foreste più antiche della Terra, veri e propri fossili viventi risalenti a 180 milioni di anni fa, quando tutti i continenti del pianeta erano uniti nel supercontinente Gondwana. Le umide foreste pluviali del Gondwana, con microclimi umidi sotto le loro fitte chiome, nel passato hanno subito pochi incendi, ma ora il riscaldamento globale le sta prosciugando. Walker fa notare che «Dato che le condizioni sono così secche, stiamo assistendo a un numero sempre maggiore di queste aree in fiamme. Questo è successo anche nella vegetazione subalpina relitta in Tasmania, dove stiamo assistendo a eventi di siccità estrema sempre più regolari. Per noi in Australia, i costi dell'inazione sui cambiamenti climatici saranno catastrofici. Già gli scienziati ci stanno avvertendo che, negli scenari ad alte emissioni, gli ecosistemi collasseranno».

David Bowman, direttore del Fire Center Research Hub dell'università della Tasmania, conferma che «La ricerca degli ultimi anni rafforza tale opinione. Il cambiamento climatico globale sta stressando la vegetazione molto più di quanto pensassimo. La vegetazione stressata recupera più lentamente e sono possibili rapidi cambiamenti da foresta a non-foresta. L'aumento della frequenza degli incendi riduce la capacità delle foreste di riprendersi dopo incendi ricorrenti».

Ma, anche senza incendi, il riscaldamento globale sta uccidendo gli alberi un po' in tutto il mondo: durante le ondate di caldo o di siccità estrema possono formarsi delle bolle d'aria nel loro sistema di trasporto dell'acqua, provando una sorta di embolia mortale. Il riscaldamento globale ha portato anche all'aumento delle infestazioni di insetti – spesso invasivi ed esotici – che uccidono intere foreste. E il disboscamento, così come gli incendi da disboscamento in Amazzonia stanno minacciando di spingere quell'essenziale ecosistema forestale oltre un punto di non ritorno, con implicazioni globali per il ciclo del carbonio.

Di fronte a questa accelerata e straziante morte di alberi, Breshears evidenzia che «Dieci anni fa, non pensavo che saremmo stati in questa situazione. Sono ancora un po' scioccato da quanto sta accadendo». Craig D. Allen, dell' US Geological Survey, fa notare che «Una serie di studi negli ultimi 10 anni aiuta a spiegare la mortalità globale degli alberi. Esistono **prove** del fatto che la maggior parte delle specie di alberi in tutto il mondo sopravvivono regolarmente vicino a soglie dannose di stress idrico e che non sono in grado di far fronte all'aumento della frequenza e dell'intensità degli estremi di caldo».

Lo **studio** "Moisture availability limits subalpine tree establishment", pubblicato nel febbraio 2018 d su Ecology da un team di ricercatori statunitensi, aveva dimostrato come la diminuzione della copertura nevosa e l'aumento delle temperature estive impediscono la ricrescita degli alberi delle foreste subalpine. Le conifere hanno bisogno di estati fresche e umide per prosperare, ma quelle condizioni si verificano meno frequentemente con il riscaldamento globale. Di conseguenza, alcune foreste delle Montagne Rocciose sono già vicinissime al punto di non ritorno con «cambiamenti da foreste a tipi di vegetazione non forestale lungo una vasta gamma di altitudini nelle foreste del Front Range».

Per Diana Dix, un'entomologa forestale dell'università del Montana «Alcuni punti di non ritorno potrebbero essere meno improvvisi di quanto pensiamo ed essere già in corso. Le foreste più vecchie sono già state create e possono avere un bell'aspetto. Ma cosa succede quando muoiono? Cosa rinasce?. Su un pianeta in fase di riscaldamento, non c'è alcuna garanzia che quelle foreste più antiche, con forte sequestro di carbonio, si rigenerino: in effetti ci sono molte **ricerche** che suggeriscono che molti non lo faranno. Anche limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius come previsto dall'accordo sul clima di Parigi potrebbe non essere sufficiente per salvare alcune foreste. Con i cambiamenti e l'estinzione che stiamo vedendo ora, direi di no. Ma in futuro andrà meno male che se lasciassimo stare le cose come stanno».

I molti studi sugli aumenti della lunghezza della stagione degli incendi e sulle dimensioni e l'intensità, sul declino delle foreste e sulle infestazioni di parassiti dimostrano che gli ecosistemi forestali, essenziali per la sopravvivenza degli esseri umani sul pianeta, sono sottoposti a forti stress.

Alistair Jump, a capo del dipartimento scienze biologiche e ambientali dell'università britannica di Stirling, conclude: «Il cambiamento climatico sta esacerbando in maniera massiccia il rischio di incendi catastrofici e ne stiamo vedendo le conseguenze a livello globale. Anche laddove il fuoco non sta eliminando le foreste, stiamo assistendo a un aumento del rischio di mortalità

causato dalla siccità. A ciò si aggiungono le mutevoli distribuzioni di parassiti e patogeni e la deforestazione dilagante, E gli alberi sono davvero nei guai proprio nel momento in cui ne abbiamo maggiormente bisogno. C'è un grande rischio che il carbonio già stoccato venga rilasciato in un batter d'occhio. Diamo per scontate le foreste, ma possiamo vedere quanto velocemente possiamo cambiare il modo in cui le foreste funzionano e quanto seriamente questo può avere un impatto su di noi».

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

Tutela del capitale naturale? In Italia sono in vigore 37 sussidi dannosi per la biodiversità

Sono quelli censiti dal ministero dell'Ambiente. Nel mentre le imposte che hanno come basi imponibili l'inquinamento o l'uso delle risorse naturali sono solo l'1%

[10 Gennaio 2020]

di
Luca Aterini

Il ministero dell'Ambiente ha pubblicato la terza edizione del *Rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia*, un prezioso documento che attraverso la contabilizzazione dei beni naturali punta a superare il paradosso della "invisibilità economica della natura": ci ostiniamo a osservare l'incremento (o più spesso lo stallo) della nostra economia, dimenticando che per sostenerla consumiamo 8,7 tonnellate di risorse naturali l'anno a testa, e che per ottenere mille euro di Pil servono 0,31 tonnellate di queste risorse: nel 2016 (ultimo dato disponibile) il Consumo materiale interno ha raggiunto le 493.538.000 tonnellate a livello nazionale.

Non solo: secondo le precedenti edizioni del report la natura ci regala 338 miliardi di euro in servizi ecosistemici, ma attraverso la nostra pressione sull'ambiente mettiamo a rischio beni assai più preziosi. Acqua e aria pulite, cibo, il piacere di passeggiare in un bosco. La natura ci dà la vita ma «pur essendo indubbiamente fonte primaria di tutti i valori d'uso e di scambio, non si vede riconosciuto alcun merito e alla sua protezione sono allocate quote irrisorie del prodotto sociale. L'idea di fondo è che, adottando un'unità di riferimento e un sistema di misurazione comune (e al quale i vari portatori di interesse sono più abituati), si possa meglio comprendere e far comprendere il valore della natura e persino proteggerla e conservarla con più efficacia».

Nonostante il ministero dell'Ambiente sia arrivato al terzo rapporto di questa serie, i progressi nella tutela del capitale naturale però scarseggiano. Ad ogni nuovo documento si aggiunge anzi un altro aspetto su cui è necessario migliorare.

In questo caso emerge il tema della fiscalità: una disamina dei sussidi dannosi per la biodiversità, ovvero un sottoinsieme dei sussidi ambientalmente dannosi individuati nella seconda edizione del *Catalogo* elaborato sempre dal ministero (la terza edizione per legge avrebbe dovuto vedere la luce lo scorso giugno, ma ancora non è nota), arrivando a individuare 19,3 miliardi di euro in sussidi ambientalmente dannosi (Sad) contro 15,2 miliardi di euro stanziati per sussidi ambientalmente favorevoli. Tra i Sad censiti dal dicastero, il rapporto individua ben 37 – qui l'elenco completo – dannose per la biodiversità nazionale.

Non a caso la prima delle raccomandazioni contenute nel documento sottolinea la necessità di "studiare forme di fiscalità orientata alla protezione del capitale naturale". Ad oggi (dato 2017) il gettito legato alle tasse ambientali – ovvero quelle dove la base impositiva "è costituita da una grandezza fisica (eventualmente sostituita da una proxy) che ha un impatto negativo provato e specifico sull'ambiente" – arriva a livello nazionale a 57,4 miliardi di euro (il 3,3% del Pil), ma per «la quasi totalità» non sono tasse di scopo. Ovvero, sono imposte il cui gettito non è utilizzato per finanziare le spese per la protezione ambientale. Solo l'1% circa delle imposte ambientali è soggetto ad un vincolo di destinazione riguardante il finanziamento delle spese per la protezione dell'ambiente.

«Un’imposizione fiscale maggiormente orientata alla razionalizzazione dell’uso delle risorse del capitale naturale – conclude nel merito il rapporto – dovrebbe veder aumentare in termini assoluti questa componente; contribuirebbe anche a contrastare la riduzione delle risorse finanziarie disponibili per gli investimenti nella protezione dell’ambiente, evidenziata nell’Ecorendiconto». Ovvero?

L’Ecorendiconto datato settembre 2019, e riguardante l’esercizio finanziario 2018, mostra che «le risorse destinate dallo Stato alla spesa primaria per la protezione dell’ambiente e per l’uso e la gestione delle risorse naturali ammontano nel 2017 a circa 4,7

miliardi di euro, pari allo 0,7% della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Questo volume di risorse rappresenta la massa spendibile per la spesa primaria ambientale», un’inezia rispetto ai 338 miliardi di euro che ogni anno ci regala la natura.

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

Per un futuro energetico low-carbon, è necessario un approvvigionamento sostenibile di minerali e metalli rari

La green economy non può essere realizzata a spese di minatori, ambiente e salute pubblica

[10 Gennaio 2020]

Tra il 2015 e il 2050, il numero di auto elettriche dovrebbe passare da 1,2 milioni a 965 milioni e nello stesso periodo, la capacità di accumulo della batteria deve passare da 0,5 gigawattora (GWh) a 12.380 GWh mentre la capacità del fotovoltaico solare installata dovrà passare da 223 GW a oltre 7.100 GW. Uno studio prevede tra il 2015 e il 2060 un aumento della domanda di materiali per batterie EV dell'87.000%, del 1000% per l'energia eolica e del 3000% per le celle solari e il fotovoltaico.

Cifre che, secondo lo **studio** "Sustainable minerals and metals for a low-carbon future", pubblicato da poco su Science da un team internazionale di ricercatori, fanno temere che la rivoluzione globale low-carbon sia a rischio, «a meno che non vengano messi in atto nuovi accordi internazionali e meccanismi di governance per garantire un approvvigionamento sostenibile di minerali e metalli rari».

All'università del Sussex, che ha guidato il team di ricerca, evidenziano che «La quantità di elementi di cobalto, rame, litio, cadmio e terre rare necessari per fotovoltaico solare, batterie, motori per veicoli elettrici (EV), turbine eoliche, celle a combustibile e reattori nucleari probabilmente crescerà rapidamente negli anni a venire. Anche se si troveranno alternative per un metallo, si farà affidamento su un altro poiché la portata delle possibilità è intrinsecamente limitata dalle proprietà fisiche e chimiche degli elementi».

Il problema è che il rifornimento globale di queste materie prime è spesso fortemente monopolizzate da un singolo paese, è reso difficoltoso da conflitti sociali e ambientali o si concentra in mercati mal funzionanti e quindi, dicono i ricercatori, «esiste la reale possibilità che una carenza di minerali possa frenare l'urgente necessità di un rapido aumento delle tecnologie low-carbon. In alcuni casi, i mercati stanno fornendo segnali fuorvianti agli investitori che possono portare a decisioni sbagliate. In altri casi, i Paesi o le regioni che forniscono minerali sono politicamente instabili».

Lo studio formula una serie di raccomandazioni per aiutare a gestire la domanda di questi minerali per la low-carbon technology e per limitare i danni ambientali e per la salute pubblica prodotti dalla loro estrazione e lavorazione, sostenendo così i benefici sociali della green economy e garantendo che siano condivisi in maniera più universale ed equa.

Il principale autore dello studio, Benjamin K. Sovacool, che insegna politica energetica all'università del Sussex, spiega che «L'estrazione di minerali, metalli e materiali è la base nascosta della transizione low-carbon. Ma è troppo sporca, pericolosa e dannosa per continuare sulla sua attuale traiettoria.

Gli impatti sull'estrazione mineraria allarmano giustamente molti ambientalisti come un grosso prezzo da pagare per salvaguardare un futuro low-carbon. Ma quando l'estrazione nelle miniere terrestri diventa più impegnativa, le riserve terrestri di alcuni minerali diminuiscono o in alcuni Paesi aumenta la resistenza sociale, anche le riserve minerarie oceaniche o persino spaziali diventeranno una fonte plausibile».

Il nuovo studio chiede una rinnovata attenzione per affrontare le conseguenze delle attuali condizioni di estrazione e lavorazione dei metalli a terra, ma sottolinea che per l'estrazione di cobalto e nichel ci sono importanti prospettive offshore, sia nella piattaforma continentale all'interno delle Zone economiche esclusive degli Stati che sulla piattaforma continentale esterna internazionale.

I ricercatori fanno notare che «All'interno delle acque internazionali, i noduli metallici trovati nella vasta Clarion-Clipperton Zone nel Pacifico e nelle croste di cobalto e tellurio, presenti nelle montagne sottomarine di tutto il mondo, forniscono alcuni dei più ricchi

depositi di metalli per le tecnologie verdi. Ma i minerali presenti negli ecosistemi più incontaminati e unici, vicino ai camini idrotermali, per il prossimo futuro dovrebbero rimanere off-limits per l'estrazione dei minerali ».

Un altro autore dello studio, Morgan Bazilian, direttore del Payne Institute for Public Policy della Colorado School of Mines, aggiunge che «Man mano che il panorama energetico globale cambia, sta diventando sempre più ad alta intensità di minerali e metalli. Pertanto, la sostenibilità e la sicurezza delle catene di approvvigionamento dei materiali è essenziale per sostenere la transizione energetica. Il modo in cui modelliamo quel percorso avrà conseguenze importanti per tutto, dall'ambiente, allo sviluppo e alla geopolitica».

Per questo il team internazionale di ricercatori raccomanda di: Rafforzare e coordinare gli accordi internazionali sull'estrazione responsabile e la tracciabilità al fine di stabilire un giusto approvvigionamento di minerali; Ampliare notevolmente il riciclaggio e il riutilizzo di minerali rari per prolungare la durata dei prodotti e delle riserve; Diversificare la scala di approvvigionamento dei minerali per incorporare operazioni su piccola e grande scala, consentendo al contempo ai minatori di avere il controllo sulle entrate minerarie attraverso meccanismi di condivisione dei benefici e accesso ai mercati più forti; Concentrare le politiche dei donatori per lo sviluppo riconoscendo il potenziale di sostentamento delle miniere in aree di estrema povertà piuttosto che limitarsi a regolamentare il settore per le entrate fiscali; Stabilire una maggiore responsabilità estesa del produttore per i prodotti che utilizzano preziosi minerali rari. Ciò può garantire che la responsabilità per l'intera durata di vita di un prodotto, compresa la fine della sua utilità, si sposti dagli utenti o dai gestori dei rifiuti ai principali produttori come Apple, Samsung e Toshiba; Inserire attivamente la sicurezza dei materiali di minerali e metalli essenziali nella pianificazione climatica, compreso la creazione di un elenco di "minerali critici" per la sicurezza energetica (che è già stato realizzato in parte dall'Unione europea e dagli Stati Uniti).
Saleem Ali, dell'United Nations International Resource Panel dell'United Nations environment Programme e delle università del Delaware e del Queensland. Sottolinea a sua volta che «La nostra analisi ha lo scopo di galvanizzare i policy-makers internazionali perché includano le preoccupazioni relative alla fornitura di minerali per le tecnologie verdi nei negoziati sui cambiamenti climatici. Dobbiamo basarci sulla risoluzione sulla governance mineraria che è stata approvata nel corso dell' United Nations Environment Assembly nel 2019 e che ha messo in atto un piano d'azione chiaro sulla sicurezza della catena di approvvigionamento per una transizione low carbon».

Un altro autore dello studio, Benoit Nemery, del Center for Environment and Health della Katholieke Universiteit Leuven, conclude con un appello: «Non realizziamo un futuro low-carbon a spese dei minatori e della salute pubblica».

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

Incendi in Australia, è un ecocidio. Genovesi: «Disastro ecologico per la fauna del continente»

Wwf e Greenpeace: in atto campagna di disinformazione per amplificare il ruolo degli incendi dolosi e minimizzare quello del riscaldamento globale

[10 Gennaio 2020]

Greenpeace Italia e il Wwf fanno il punto sull'ecocidio in corso in Australia e che potrebbe riprendere con ancora più forza, visto che le previsioni meteorologiche parlano di temperature ulteriormente in crescita, dopo quelle record toccate nei giorni e nelle settimane scorse. Gli incendi hanno devastato un'area più grande dell'intera Scozia; le vittime accertate sono salite a 26, e tra loro ci sono anche molti vigili del fuoco; secondo il Wwf sono più di un miliardo gli animali, tra mammiferi, rettili, uccelli e altri animali, potrebbero essere stati uccisi a causa roghi; all'inizio della settimana nella capitale australiana Canberra si sono registrati i peggiori livelli al mondo per la qualità dell'aria; l'Australia è il primo Paese al mondo per esportazione di carbone e gas (e questo ha a che fare anche con gli incendi).

L'immensa perdita di biodiversità è confermata da Piero Genovesi, responsabile del Servizio coordinamento Fauna di Ispra e dello comitato direttivo della Species Survival Commission dell'International Union for Conservation of Nature, della quale presiede il gruppo specialistico sulle specie invasive. In un'intervista ad *Ambiente Informa*, il notiziario del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, Genovesi sottolinea che «I numeri circolati in questi giorni sono stime calcolate sulla base di uno studio realizzato dieci anni fa dal prof. Dickman. La ricerca individuava le densità delle specie presenti in un territorio per stimare il numero di animali persi nel caso di distruzione degli habitat. Considerando che gli incendi hanno distrutto otto milioni di ettari di territorio (pari alla superficie dell'Austria), la stima iniziale era di 480 milioni di esemplari colpiti, aggiornato ieri con 800 milioni. Il Wwf australiano ha parlato in questi giorni di un miliardo e 250 milioni. Si tratta di primi calcoli, purtroppo ragionevoli. Tra l'altro questi numeri fanno riferimento solo ai mammiferi, agli uccelli e ai rettili. Se fossero stati considerati anche gli invertebrati e gli anfibi, le stime sarebbero molto superiori. Quello che è certo è che l'impatto degli incendi è enorme sulla biodiversità dell'Australia, che è la regione al mondo che più ha sofferto la perdita di specie».

Genovesi risponde anche a una domanda sugli effetti diretti e indiretti sulla fauna: «L'impatto immediato è la distruzione diretta degli animali e degli ambienti, ma gli effetti ci saranno anche sugli esemplari che riescono a sopravvivere. Pensiamo ai rettili: possono salvarsi dalle fiamme, ma poi, spento l'incendio, si ritrovano in un habitat devastato. Molti marsupiali hanno abitudini arboricole e saranno quindi minacciati dalla distruzione delle foreste, mentre i mammiferi che vivono nel sottobosco saranno vulnerabili alla predazione dei gatti inselvatichiti e delle volpi, specie introdotte dall'uomo in Australia e che hanno già causato l'estinzione di molte specie autoctone. La vulnerabilità dell'Australia è legata alla storia particolare di questo continente, isolato da oltre 50 milioni di anni e che per questo ha sviluppato una fauna unica. Si calcola che delle oltre 300 specie di mammiferi autoctoni, oltre l'80% sia endemico, ovvero vive solo in Australia, spesso in areali molto ridotti. Oltre ai mammiferi anche l'89% dei rettili, il 90% dei pesci e degli insetti e il 93% degli anfibi australiani siano endemici. Tra le specie più colpite ci sono sicuramente i koala. Abbiamo visto le immagini drammatiche della loro scomparsa: gli incendi hanno sterminato 8000 esemplari, ovvero un terzo della popolazione australiana. Ma sono molte le specie colpite pesantemente. Ad esempio il potoroo dai piedi lunghi, *Potorus longipes*, un marsupiale con un areale estremamente ridotto completamente distrutto dagli incendi. O il I topo australiano del fiume Hastings, un roditore endemico strettamente legato al sottobosco oramai scomparso: si calcola sia stato colpito il 40% della popolazione sino ad oggi, che significa un elevato rischio di estinzione. Già a novembre, prima del picco degli incendi, era stata segnalata una forte moria delle volpi volanti dagli occhiali, un pipistrello frugivoro di grandi dimensioni: a causa dello shock termico legato alle temperature estremamente elevate di quest'anno, si stima che in pochi giorni siano morte oltre 23 mila volpi volanti. E' difficile fare una stima scientificamente accurata di quanto sta accadendo, ma l'impatto è sicuramente enorme e serviranno decenni di impegno per recuperare almeno in parte quanto si sta perdendo in pochi mesi».

Di fronte a questa tragedia che non sembra finire mai e dalle conseguenze non prevedibili, il Wwf denuncia che «Una vera e propria campagna di disinformazione è stata orchestrata e condotta in rete con profili falsi e messaggi fuorvianti in questi giorni in Australia, con il chiaro intento mettere in secondo piano il ruolo dei cambiamenti climatici e drammatizzare il ruolo di incendiari e piromani nella drammatica escalation australiana. Una campagna di disinformazione che ha amplificato il ruolo degli incendi dolosi per minimizzare quello delle condizioni anomale in cui gli incendi si sono sviluppati, con un'ondata di calore prolungata e temperature

record. Un copione già visto in casi simili, teso ad alimentare la confusione e il falso “dibattito” in modo da procrastinare misure e cambi di rotta decisi».

Mariagrazia Midulla, responsabile clima ed energia del Wwf Italia, aggiunge che «Anche in Italia queste notizie hanno trovato spazio. Il fine di queste campagne di disinformazione è quello di sopire la preoccupazione per il ripetersi e l’esacerbarsi dei fenomeni estremi e coprire le responsabilità. Così non si va da nessuna parte. Eppure, l’evidenza dei fenomeni dovrebbe indurre i Paesi e le forze economiche e sociali di ciascun Paese a coalizzarsi per attuare al più presto politiche incisive di decarbonizzazione. L’unico vero estremismo, autolesionista, è quello di chi cerca di difendere i combustibili fossili invece di difendere la sicurezza e la vita delle persone e la sopravvivenza delle specie animali e vegetali come le conosciamo».

Federico Spadini, di Greenpeace Italia ricorda che «Gli incendi boschivi in Australia non sono una novità, sono anzi un fenomeno che si ripete ciclicamente. Negli ultimi anni però le stagioni degli incendi iniziano prima, durano molto più a lungo e sono più estreme e difficili da prevedere. I cambiamenti climatici influenzano sostanzialmente tutti gli eventi meteorologici estremi, siccità compresa, e dunque indirettamente anche gli incendi. La parte meridionale dell’Australia è stata colpita da una forte siccità da gennaio ad agosto del 2019, con gran parte del Nuovo Galles del Sud che ha subito una delle peggiori siccità mai registrate. Il tutto si è combinato con un inverno dalle temperature elevate, e con incuria, disattenzione o dolo. Il risultato sono gli incendi di cui oggi tutti sentiamo parlare».

Ma cosa c’entra tutto questo con il carbone e il gas? «Semplice – risponde Spadini – i combustibili fossili (appunto carbone, gas e petrolio) sono la prima causa dei cambiamenti climatici, e continuare a estrarli e bruciarli come l’Australia sta facendo può solamente aggravare l’emergenza climatica in corso. Mentre parte dell’Australia brucia, un po’ più a nord, in Indonesia, la capitale Giacarta è sommersa di acqua, colpita da violente piogge che hanno già causato 60 vittime. L’anno che abbiamo da poco concluso ha visto un susseguirsi di eventi meteorologici estremi sia in Italia – con l’acqua alta che ha sommerso Venezia, ultima emergenza solo in ordine di tempo – che in continenti come l’Africa, stretta per mesi nella morsa tra alluvioni e siccità. È chiaro purtroppo che eventi del genere potranno solo aumentare di frequenza e di intensità se non fermiamo la crisi climatica, con effetti devastanti sulla vita di intere comunità e sulla biodiversità del Pianeta. Allo stesso modo è chiaro chi sono i primi responsabili di questa situazione: le aziende che continuano a far soldi con l’estrazione di combustibili fossili, con la deforestazione e con gli allevamenti intensivi, e quei governi che continuano a non prendere provvedimenti concreti e ambiziosi per fermare queste follie e tutelarci dalle incombenti minacce di un clima che cambia».

E Greenpeace indica quello che è probabilmente il mandante politico delle fake news e della campagna di minimizzazione: il premier liberaldemocratico australiano Scott Morrison che «ha deliberatamente ignorato gli allarmi degli esperti e delle comunità internazionali circa gli impatti dei cambiamenti climatici sugli incendi australiani. E al contempo si è eretto paladino del carbone e delle fonti fossili, senza prendere impegni significativi per ridurre le emissioni di gas serra australiane, che hanno visto un continuo incremento negli ultimi quattro anni. E nel resto del mondo i governi non fanno molto meglio: l’Italia si appresta a presentare all’Unione europea un “Piano Integrato per l’Energia e il Clima” molto poco ambizioso e sostanzialmente basato sul gas fossile. Quante altre immagini di incendi devastanti dovremo ancora vedere prima che i nostri governi decidano di cambiare davvero la rotta per salvare “la nostra casa in fiamme”?»

ILGIORNALEDELLAPROTEZIONECIVILE.IT
quotidiano on-line indipendente

Emilia-Romagna, arrivano 1,4 milioni dallo Stato per danni nel 2019

Lunedi 13 Gennaio 2020, 10:35

Dopo i fondi regionali, 283 mila euro, arrivano quelli statali per i 10 comuni colpiti dal maltempo dello scorso febbraio che portò all'esondazione del fiume Reno

Prima i contributi regionali, ora i risarcimenti statali. In **Emilia-Romagna** rrivano ulteriori **1,4 milioni di euro** di **fondi nazionali** per rimborsare privati cittadini e imprese **danneggiati dagli episodi di maltempo** che tra fine gennaio e inizio febbraio 2019 hanno investito diverse aree del territorio regionale, in particolare i quattro Comuni del Bolognese - **Argelato, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano e Bologna** - interessati il 2 febbraio dell'anno scorso dalla **rotta del fiume Reno**.

Si tratta di uno stanziamento **assegnato dal Dipartimento nazionale della Protezione civile** alla Regione Emilia-Romagna e **ripartito tra 10 Comuni** (8 nel bolognese e 2 nel modenese) con un decreto firmato nei giorni scorsi dal presidente della Regione, a conclusione delle istruttorie effettuate dalle singole amministrazioni locali, sulla base di apposite direttive regionali sulla corresponsione degli aiuti.

Un elenco che comprende, oltre ai quattro Comuni già citati, anche **Casalecchio di Reno, Grizzana Morandi, Sala Bolognese e Vergato,** sempre in provincia di Bologna, oltre a **Riolunato e Sestola**, nel modenese. Il contributo statale, informa la Regione, fa seguito all'erogazione di una prima tranche di **283mila euro di risorse regionali** aggiuntive già liquidate nelle scorse settimane a favore di 8 dei 10 Comuni del bolognese ora in attesa di ricevere anche i risarcimenti nazionali. I contributi della Regione sono stati utilizzati per coprire alcune tipologie di danno che lo Stato non rimborsa: beni mobili registrati di proprietà di singoli cittadini (ad esempio automobili e motocicli), cantine, magazzini, autorimesse e cortili, comprese le relative spese di pulizia.

Red/cb
(Fonte: Regione Emilia-Romangna)

ILGIORNALEDELLAPROTEZIONECIVILE.IT
quotidiano on-line indipendente

Il vulcano Taal si risveglia. Avviata evacuazione vicino a Manila

Lunedi 13 Gennaio 2020, 10:08

Oltre 10 mila persone già evacuate nelle Filippine a seguito della prima eruzione e cancellazione dei voli per precauzione. Le autorità filippine chiedono un'evacuazione totale nel raggio di 17 km

Il risveglio del **vulcano Taal** nelle Filippine, avvenuto il 12 gennaio, ha portato le **autorità filippine** a sollecitare un' **"evacuazione totale"** nel raggio di 17 chilometri. Secondo la Cnn il **rischio di una imminente eruzione** esplosiva coinvolgerà oltre mezzo milione di abitanti nei dintorni della capitale Manila.

Le ceneri già eruttate dal vulcano si sono spinte fino a 14 chilometri di distanza e l'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia ha elevato il**livello di allerta a quattro di cinque**, il che significa che l'eruzione potrebbe verificarsi nelle prossime ore o giorni.

Il vulcano non è molto grande, ma è considerato **tra i più pericolosi del mondo**, a causa del **gran numero di persone che vivono nelle sue immediate vicinanze**. Finora oltre 16.400 persone hanno cercato rifugio nei centri di evacuazione temporanea istituiti dalle autorità, ma il numero totale degli sfollati è destinato ad essere molto più alto. Infatti le alte colonne di cenere illuminate dai fulmini e le strisce di lava uscite dal vulcano Taal ieri, 12 gennaio, hanno fatto temere un'imminente eruzione e portato all'**evacuazione di oltre 10 mila persone** e alla cancellazione dei voli.

"Non siamo riusciti più a dormire - ha raccontato la proprietaria di un ristorante, Lia Monteverde ad AFP preparandosi per lasciare la zona - perché ogni volta che chiudevamo gli occhi la casa tremava. Ci siamo appena preparati a partire". Taal è un vulcano attivo situato nella regione di Calabarzon, provincia di Batangas, sulla costa occidentale della grande isola di Luzon.

Red/cb
(Fonte: Ansa)

ILGIORNALEDELLAPROTEZIONECIVILE.IT
quotidiano on-line indipendente

Borrelli in Campania dopo alluvioni e frane di dicembre: "Presto interventi"

Venerdi 10 Gennaio 2020, 15:45

Il numero uno della Protezione Civile parla della necessità di un cambio di passo per la messa in sicurezza del paese di San Martino Valle Caudina e ricorda la tragedia di Sarno

Rivedere il piano di protezione civile e studiare **interventi urgenti**: così il capo della protezione civile, **Angelo Borrelli**, riassume i prossimi passi che saranno compiuti a **San Martino Valle Caudina**, il comune in provincia di Avellino, colpito dall'**alluvione del 22 dicembre scorso**, quando il fiume tombato che attraversa il paese ha sollevato piazza Municipio.

Il numero uno della Protezione Civile lo ho affermato durante la sua visita nei territori colpiti da fenomeni di dissesto idrogeologico del 21 e 22 dicembre, iniziata questa mattina a Benevento insieme al Vicepresidente della Giunta regionale della Campania **Fulvio Bonavitacola**, dove in prefettura ha avuto un incontro tecnico con il prefetto **Antonio Cappetta**, il sindaco di Benevento **Clemente Mastella** ed il presidente della Provincia **Antonio Di Maria**, che hanno illustrato i danni causati dal maltempo nel mese di dicembre e i postumi di quelli dell'alluvione del 2015.

"Deve esserci un cambio di passo – ha sostenuto Borrelli - non vorrei che ci ritrovassimo qui in occasione di un altro evento. Bisogna mettere in piedi un sistema di protezione civile volto a **ridurre l'esposizione delle popolazione a questi rischi**". Borrelli assicura che si lavorerà con il comune di San Martino e con la Regione Campania per mettere in sicurezza il territorio. "Bisogna cercare di fare opere a monte - spiega - per **trattenere il materiale che viene giù dalla montagna** e ripristinare il corso d'acqua che ha creato problemi, con un by pass per evitare il ripetersi di eventi in futuro".

Il capo della protezione civile ha poi ricordato **l'alluvione di Sarno e Quindici** che tra le province di Salerno e Avellino provocò oltre **150 morti**. "Il nostro sistema di allertamento è nato dopo l'alluvione a Sarno nel 1998 e da allora è stata fatta tanta strada in termini di previsione e allertamento per ridurre i rischi per la popolazione".

La visita in Campania di Angelo Borrelli proseguirà nel pomeriggio sulla **Costiera amalfitana** con visita ai cantieri aperti sulla SS183

Amalfitana a partire da Cetara (Hotel Cetus), Maiori (Capo D'orso) e Amalfi (Vettica), interessati dalle frane del 21 dicembre. In questo frangente il capo della protezione civile ha specificato che "I danni da mareggiate non rientrano negli interventi da Protezione Civile. Lì c'è da fare un'attività di prevenzione strutturale nell'ambito dei programmi degli interventi previsti dal ministero dell'Ambiente. Certo, la dichiarazione dello stato di emergenza ci sarà ma gli interventi che possiamo mettere in campo ora sono il ripristino dei servizi, strade e infrastrutture. Se invece c'è erosione costiera è un problema diverso che non si può gestire in fase emergenziale".

Red/cb
(Fonte: Ansa, Agi)

Filippine, ceneri e lava da vulcano Taal

Allerta esplosione a grado 4 di 5, evacuate 500 mila persone

- Redazione ANSA - TALISAY CITY (FILIPPINE)

13 gennaio 2020 10:26 - NEWS

(ANSA) - TALISAY CITY (FILIPPINE), 13 GEN - Alte colonne di cenere illuminate dai fulmini e strisce di lava sono uscite alle prime ore del mattino dal vulcano Taal, nelle Filippine, che ieri si è risvegliato facendo tremare la terra e facendo temere una imminente eruzione esplosiva. Le autorità filippine hanno sollecitato una "evacuazione totale" nel raggio di 17 chilometri, che coinvolgerà oltre mezzo milione di abitanti dei dintorni della capitale Manila. Le ceneri già eruttate dal vulcano si sono spinte fino a 14 chilometri di distanza e l'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia ha elevato il livello di allerta a quattro di cinque: l' eruzione potrebbe verificarsi nelle prossime ore o giorni. Il vulcano è considerato tra i più pericolosi del mondo, a causa del gran numero di persone che vivono nelle sue immediate vicinanze.

Finora oltre 16.400 persone hanno cercato rifugio nei centri di evacuazione temporanea istituiti dalle autorità, ma il numero totale degli sfollati è destinato ad essere molto più alto.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Eruzione su isola disabitata Galapagos, timori per fauna

Autorità ecuadoriane,vulcano La Cumbre minaccia isola Fernandina

Redazione ANSA 13 gennaio 2020 09:38

(ANSA-AFP) - ROMA, 13 GEN - Il vulcano La Cumbre, situato sull'isola disabitata di Fernandina nell'arcipelago delle Galapagos, sta eruttando ceneri e lava, mettendo a rischio un habitat naturale incontaminato che ospita varie specie in via di estinzione. Lo hanno annunciato le autorità ecuadoriane.

"Il valore ecologico dell'isola di Fernandina è molto importante - sottolinea il Parco nazionale delle Galapagos (PNG) in una nota - perché i suoi ecosistemi ospitano specie uniche come iguane terrestri e marine, serpenti, ratti endemici, cormorani e pinguini". Secondo la stessa fonte, il vulcano, alto 1.467 metri, presenta una fessura lungo il fianco sud-orientale e "un flusso di lava scende verso le coste" dell'isola, una delle più giovani dell'arcipelago. Ieri sera nella zona si è verificato anche un terremoto di magnitudo 4.7 - secondo il locale Geophysical - seguito da 29 scosse di assestamento di magnitudo inferiore a 3,1. La precedente eruzione del vulcano si era verificata dal 16 al 18 giugno 2018. (ANSA-AFP).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Rose in Europa, neve in Arabia, ecco il pazzo inverno 2020

Colpa del vortice polare, porta il gelo all'estremo Nord

Redazione ANSA 12 gennaio 2020 17:45

Rose che sbocciano in Gran Bretagna, sulle coste della Manica e in molti giardini di Londra, splendidi alberi di pesco in fiore in Spagna, così come peschi, peri e meli in Spagna e Francia, mentre nevica sull'Arabia Saudita e bufere di neve imperversano anche su Grecia e Libano ed Egitto, coprendoli di una coltre bianca: è il pazzo inverno 2020, che esordisce con un meteo decisamente anomalo.

Neve sui monti a Nord di Atene (fonte: 3B meteo)

Tantissime le testimonianze nelle foto postate sui social media e diffuse dai meteorologi di 3B meteo. "L'anomalia è dovuta a un vortice polare particolarmente forte che sta accentrando tutto il gelo alle latitudini molto alte", rileva l'esperto di 3B meteo, Carlo Migliore, riferendosi all'area di bassa pressione che si trova sull'Artico e che è uno dei più importanti regolatori del clima nell'emisfero Nord.

In condizioni normali, all'interno del vortice polare le correnti si muovono da Ovest verso Est e questo andamento permette all'aria che proviene dall'Atlantico di mitigare il clima in tutta l'Europa. Quando il vortice è molto compatto le temperature nel continente europeo restano miti, ma quando la circolazione delle correnti si inverte allora le correnti fredde del Nord trovano via libera per scendere alle latitudini più basse.

Nella situazione attuale, invece, "la mancanza di una ondulazione del getto - si rileva su 3B meteo - favorisce la risalita degli anticicloni sub tropicali alle medio alte latitudini". Le conseguenze sono le temperature che in Gran Bretagna raggiungono 15 gradi, mentre in Canada e in Groenlandia precipitano fino a meno 50 gradi.

Sono invece "episodici", rilevano i meteorologi, i picchi di freddo che si stanno registrando in questo inizio di gennaio in Paesi tradizionalmente caldi, come Arabia Saudita e Libano.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Alta pressione e poche piogge, favoriti alti livelli smog

Metereologi, "possibile cambiamento tra il 18 e 20 gennaio"

Redazione ANSA ROMA 11 gennaio 2020 14:22

Prosegue la lunga fase di stasi meteorologica anche in questo secondo weekend di gennaio. Il vasto campo di alta pressione, probabilmente ancora per un'altra settimana, stazionerà tra l'Europa centrale e l'Italia centro-settentrionale favorendo l'assenza di piogge o nevicate, alti livelli di smog nelle grandi città, nebbie e gelate in Pianura Padana. Sono le previsioni di Meteo Expert, che presumono "un cambiamento più significativo della circolazione atmosferica tra il 18 e il 20 gennaio, una tendenza a lungo termine ancora tutta da verificare".

"Domenica al Nord, su Toscana, Umbria, Lazio il tempo sarà soleggiato, ma con la presenza di nebbie sulla Valle Padana centrale in successivo diradamento eccetto tra bassa Lombardia ed Emilia, dove - spiegano i metereologi - potranno persistere anche nelle ore centrali del giorno. Nuvolosità irregolare nel resto del Paese, localmente più densa al Sud. Massime per lo più stazionarie o in lieve flessione". Lunedì, aggiungono

gli esperti, il cielo sarà "irregolarmente nuvoloso al Sud e sulla Sicilia con possibilità di isolate piogge su Puglia centro-meridionale e sui settori ionici di Calabria e Sicilia.

Nel resto del Paese il tempo sarà stabile, salvo nubi un po' più compatte a ridosso della Liguria dove in serata sarà possibile anche qualche debole precipitazione. Temperature massime in diminuzione al Nord specialmente nelle aree più nebbiose, ancora possibili deboli gelate tra la notte e il primo mattino".

Martedì, infine, è prevista "residua variabilità all'estremo Sud, cielo grigio e in gran parte nuvoloso in Liguria, Pianura Padana, alto Adriatico e nord della Toscana. Nebbie o foschie anche persistenti e localmente fitte saranno sulla pianura padana centro-orientale e lungo le coste di Emilia Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel resto d'Italia giornata soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature senza variazioni di rilievo con ancora deboli gelate al primo mattino al Nord", conclude Meteo Expert.

A&E Istituzioni

Green deal: Ue apre ad aiuti per casi come l'Ilva

Martedì arriva la proposta per il Fondo Ue di transizione verde

Redazione ANSA BRUXELLES 10 gennaio 2020 17:28

Il nuovo Fondo europeo per la transizione verso un'economia verde partirà con un stanziamento di base di 7,5 miliardi e dal 2021 permetterà di finanziare con risorse pubbliche "la modernizzazione" di grandi impianti industriali e "la bonifica di siti contaminati" - come potrebbe essere per l'ex Ilva - senza violare le regole Ue sugli aiuti di Stato. E' quanto emerge dalla bozza delle proposte che la Commissione europea presenterà martedì prossimo di cui l'ANSA ha preso visione.

La Commissione Ue propone che il nuovo fondo (Fte) sia accessibile "a tutti gli Stati membri" e rientri all'interno delle politiche di coesione. Il fondo potrà contare su 7,5 miliardi di euro di risorse fresche per il 2021-2027. A questo stanziamento si aggiungeranno i cofinanziamenti nazionali e le risorse che gli Stati dovranno trasferire dai fondi per lo sviluppo regionale (Fesr) e sociale (Fse+). Il meccanismo alla base della proposta prevede che per ogni euro ricevuto dal Fte, i Paesi trasferiscano "da un minimo di 1,5 a un massimo di 3 euro" provenienti dagli altri fondi Ue. Secondo

l'esecutivo europeo, grazie a questo meccanismo in sette anni potranno essere mobilitati fondi pubblici "fra i 30 e i 50 miliardi". Lo strumento rientrerà in un più ampio Meccanismo per la transizione verde che ambisce ad attirare investimenti pubblici e privati per 100 miliardi. La Commissione chiede che siano i Paesi a "identificare i territori" bisognosi del sostegno del Fte, che in Italia coincideranno con le Province (categorizzate tecnicamente come NUTS 3), e a redigere piani di transizione territoriale ad hoc. Il Fte potrà finanziare anche "investimenti produttivi in aziende diverse dalle Pmi", quando "sono necessari per l'attuazione dei piani di transizione territoriali".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Filippine, vulcano Taal a rischio eruzione: autorità ordinano "evacuazione totale"

(afp)

Dopo la colonna di fumo e cenere che domenica si è innalzata in cielo fino a 14 chilometri ricoprendo le citta di un fango scuro, è iniziata la colata di lava. Livello di allame 4 su 5. Inviato l'esercito per aiutare migliaia di residenti a rischio. L'eruzione comporterebbe un possibile tsunami nel lago che circonda il Taal: piccolo ma tra i più pericolosi del mondo, in passato ha ucciso migliaia di persone

13 gennaio 2020

MANILA - Il piccolo vulcano Taal ha dato i primi segnali sabato sputando una colonna di cenere e fumo che ha raggiunto un'altezza di 14 chilometri, facendo poi riucadere a terra una pioggia di sassi. Ma ora le autorità filippine hanno sollecitato l'evacuazione "totale" di quasi mezzo milione di persone vicino alla capitale Manila, perché il pericolo che dopo il fumo arrivi il fuoco di una violenta eruzione è alto.

Il Taal si trova a circa 60 chilometri a sud della capitale, sull'isola di Luzon, è uno dei più attivi del paese ed è considerato tra i più pericolosi del mondo, a causa del numero di persone che vivono

nelle vicinanze. Più di 25 milioni di persone vivono entro i 100 chilometri dal vulcano e potrebbero subirne gli effetti.

Le immagini che circolano oggi mostrano flussi di lava che iniziano a sgorgare dalla bocca vulcanica, anche questa colata "è già pericolosa", avvertono gli esperti di vulcanologia. Il cielo sopra il cratere è ancora denso e scuro, con cenere e vapore. L'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia (PHIVOLCS) ha alzato il livello di allarme a quattro, il che significa che una "eruzione esplosiva" potrebbe verificarsi nelle prossime ore o giorni. Il livello di allarme più alto è cinque. L'eruzione comporterebbe un possibile tsunami vulcanico nel lago che circonda il vulcano.

Il lago del vulcano a rischio tsunami

Il lago è un'attrazione turistica molto frequentata, con diversi parchi di divertimento, resort e yacht club. La città di villeggiatura di Tagaytay, che si trova vicino al mare, è una destinazione popolare per i residenti di Manila che spesso portano le barche sul lago e fanno un'escursione sul Taal. Ci sono anche diversi comuni all'interno della zona in pericolo, ciascuno con decine di migliaia di persone, molti sono pescatori.

Autorità: "Evacuazione totale"

Le autorità hanno richiesto l'evacuazione totale entro un raggio di 17 chilometri: una zona in cui abitano circa 450mila persone. Già oggi oltre 16.400 persone si sono rifugiate nei centri di evacuazione temporanea istituiti dalle autorità. L'esercito ha inviato 20 veicoli e 120 militari mentre il segretario della Difesa nazionale ha detto saranno messi a disposizione elicotteri per portare via le persone. L'appello è a non esistare, ad andare via. Anche la Croce Rossa si è attivata inviando veicoli di soccorso e forniture. Anche l'aerea fuori quella sottoposta a evacuazione non è al sicuro: ci sono 10 città e comuni oltre il raggio di evacuazione in cui vivono circa 760mila persone.

Cenere in grado di far crollare i tetti

Ieri, domenica, la cenere vulcanica fuoriuscita dal cratere si è diffusa fino a Quezon City a nord di Manila, provocando la sospensione di tutti i voli nell'aeroporto internazionale della capitale. Sebbene la cenere non sia considerata tossica, contiene frammenti di vetro fine che possono contaminare le riserve di aria e acqua. La cenere mescolata alla pioggia ha creato un fango nero che ha ricoperto auto, strade e case. Più pesante della neve, la cenere è in grado di far crollare i tetti.

Le eruzioni precedenti

Nel 1754 l'eruzione del Taal durò sei mesi. La peggiore risale al 1911 e causò 1.335 vittime. Un'altra nel 1965 uccise 190 persone, negli anni successivi ci sono state altre quattro eruzioni minori.

il Fatto Quotidiano.it

Clima: un lago nel ghiacciaio del Monte Bianco, il pero fiorito in Puglia a dicembre. Effetti (e danni) sull'Italia dell'anno più caldo per l'Europa

Nel 2019 l'Europa ha vissuto il suo anno solare più caldo, per il nostro Paese l'anomalia è stata di +0,96°C sopra la media. Dati che hanno anche conseguenze concrete: sul Gran Sasso non c'è più neve e nemmeno i turisti, nelle campagne lombarde la scorsa estate le alte temperature hanno bruciato angurie e peperoni, in Piemonte non si riesce più a produrre miele di acacia

di Luisiana Gaita | 12 GENNAIO 2020

Sul **Gran Sasso** non c'è più la neve, mentre sul **Monte Bianco** si è formato un lago e il **ghiacciaio della Marmolada** a questo ritmo **sparirà** in 25-30 anni. E se in **Puglia** il troppo caldo ha fatto **fiorire** a dicembre gli **alberi di pero**, stravolgendo completamente la programmazione degli **agricoltori**, nelle campagne lombarde la scorsa estate le alte temperature hanno **bruciato angurie** e **peperoni**. Le **spiagge** vengono erose, la **siccità** crea danni alle coltivazioni, le **api** non producono miele. Sono questi gli **effetti concreti**, nel nostro Paese, del secondo anno **più caldo** mai registrato a livello globale, il primo in assoluto **in Europa**. Il 2019 è stato l'ultimo di cinque anni

di **temperature record** e ha chiuso il decennio più caldo mai registrato, come emerge dai dati del *Copernicus Climate Change Service* (servizio per le rilevazioni sulla temperatura del Centro europeo per le previsioni meteorologiche) che, in collaborazione con *Copernicus Atmosphere Monitoring Service*, rivela anche che i livelli di concentrazioni di **CO2** nell'atmosfera hanno continuato ad **aumentare**.

I DATI GLOBALI ED EUROPEI – Il **2019** ha registrato temperature superiori di **0,6 gradi centigradi** rispetto alla media del 1981-2010, mentre negli ultimi cinque anni i valori sono stati di **1,1-1,2 gradi centigradi** sopra al **livello pre-industriale** indicato dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (**Ipcc**). Il riscaldamento più significativo si è verificato in **Alaska** e in altre vaste parti dell'Artico. L'Europa ha vissuto **il suo anno solare più caldo**, di poco superiore al 2014, 2015 e 2018. Il tutto, mentre le concentrazioni globali di CO2 atmosferica continuano a crescere a un tasso stimato, per il 2019, che varia **dai 2,3 a 0,8 ppm all'anno**. Va ricordato che l'Europa è responsabile per circa il **10%** delle emissioni globali di CO2.

IL QUARTO ANNO PIÙ CALDO PER L'ITALIA – Analogamente a quanto è accaduto su scala globale, anche in Italia ciascuno degli ultimi quattro decenni è risultato più rovente del precedente: dal 1980 a oggi la temperatura è cresciuta in media di **0,45 gradi ogni dieci anni**. Un trend confermato dai dati raccolti dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Cnr (Isac-Cnr). Il 2019 ha chiuso "con **un'anomalia di +0,96°C** sopra la media – ha spiegato **Michele Brunetti**, responsabile della Banca dati di climatologia storica dell'Istituto – risultando il **quarto anno più caldo** per il nostro Paese dal 1800 ad oggi, preceduto dal **2014** e **2015** (+1°C sopra media) e dal **2018** (l'anno più caldo con un'anomalia di +1,17°C rispetto alla media del periodo 1981-2010)". Dietro i numeri, però, **ci sono le conseguenze** – a volte devastanti – che sono sotto gli occhi di tutti. Anche in Italia.

DAL MONTE BIANCO AL GRAN SASSO – La scorsa estate, dopo una decina di giorni di **caldo estremo**, si è verificato un fenomeno senza precedenti: il **ghiaccio** si è sciolto e ha formato un **lago** alla base del Dente del Gigante, sul **Monte Bianco**. A settembre l'allarme: a rischio crollo una parte (una massa di circa 250mila metri cubi) del **ghiacciaio Planpincieux**, sulle Grandes Jorasses, lungo il versante italiano del massiccio. In quei giorni, **Legambiente** ha organizzato 'Requiem per un ghiacciaio', sette veglie funebri per accendere i riflettori sul **Lys**, nel massiccio del Rosa in Valle d'Aosta, sul **Monviso** (Cuneo), sullo **Stelvio** fra Alto Adige e Lombardia, sul ghiacciaio del **Brenta** in Trentino, sul **Montasio** in Friuli e sulla **Marmolada** nelle Dolomiti, dove la scorsa estate si è registrato un **arretramento di 30 metri**. Secondo un recente studio del **Cnr**, dal 2004 al 2015, il ghiacciaio della Marmolada ha subìto una riduzione di volume del 30% e di area del 22% e potrebbe **scomparire del tutto fra 25-30 anni**. La verità è che nell'ultimo secolo, ma soprattutto negli ultimi 30 anni, i **ghiacciai alpini** hanno **perso il 50%** della loro copertura. Un fenomeno che

riguarda anche gli **Appennini**. Quasi del tutto scomparso il ghiacciaio del **Calderone**, sul versante nord est del **Gran Sasso**, in Abruzzo, ridotto a un accumulo di ghiaccio. In questi giorni, mentre si continua a parlare della realizzazione di nuovi impianti, i gestori delle strutture ricettive hanno dovuto fare i conti con l'**assenza di neve** e con un calo di presenze tra il **60 e il 70 per cento**. Tanto che tra le soluzioni prospettate c'è quella dell'innevamento artificiale, già utilizzato ad esempio sul **Monte Cimone**, la vetta più alta dell'Appennino Settentrionale e dell'Emilia-Romagna.

SICCITÀ E DESERTIFICAZIONE – Intere aree del nostro Paese sono **a rischio desertificazione**, quasi il **21 per cento** del territorio, soprattutto al Sud. La ragione principale è proprio il riscaldamento globale, ma contribuiscono anche sfruttamento intensivo del territorio, **abbattimento delle foreste**, monocolture e **inquinamento**. Secondo il Cnr, in **Sicilia** le aree a rischio sono il 70%, in **Puglia** il 57%, nel **Molise** il 58%, in **Basilicata** il 55%.
In **Sardegna**, **Marche**, **Emilia Romagna**, **Umbria**, **Abruzzo** e **Campania** sono tra il 30 e il 50%. "La siccità – spiega la Coldiretti – è diventata l'evento avverso più rilevante **per l'agricoltura**, con i fenomeni estremi che hanno provocato in Italia danni pari a **più di 14 miliardi di euro** nel corso di un decennio". Di fatto, negli ultimi 25 anni è scomparso oltre un quarto della **terra coltivata** (-28%) con la superficie agricola utilizzabile in Italia che si è ridotta a 12,8 milioni di ettari. E negli ultimi quindici anni è sparita anche **una pianta da frutto su tre**, fra mele, pere, pesche, arance, albicocche e altri frutti. Secondo i dati Istat, il 'frutteto italiano' è passato **da 426mila a 286mila ettari**, con un crollo netto del 33 per cento.

SE FIORISCONO GLI ALBERI A DICEMBRE – Non solo. Il clima impazzito, in **Puglia**, quest'anno ha offerto scenari bucolici da primavera a Natale, con **alberi di pero in fiore a dicembre**. "La tropicalizzazione del clima azzera in pochi attimi gli sforzi degli agricoltori che **perdono produzione** e subiscono l'**aumento dei costi** a causa delle necessarie risemine, ulteriori lavorazioni, acquisto di piantine e sementi e utilizzo aggiuntivo di **macchinari** e **carburante**", è il grido d'allarme lanciato da **Savino Muraglia**, presidente di **Coldiretti Puglia**. La programmazione dei coltivatori è stata completamente stravolta: raccolgono broccoli, cavoli, sedano, prezzemolo, finocchi, cicorie, bietole, tutti **maturati contemporaneamente** per le temperature primaverili. Il problema è l'effetto del possibile improvviso **abbassamento** della temperatura sulle piante in fiore. E d'estate? Nelle campagne lombarde, tra **Cremona** e **Mantova**, il caldo africano di giugno scorso ha bruciato **frutta** e **verdura** pronte per la raccolta. In primis angurie e peperoni.

IL CALDO STRESSA ANCHE GLI ANIMALI – Fa troppo caldo anche per le **api**. E le danneggia su due fronti. Intanto perché le temperature si alzano proprio nei mesi invernali (quindi sbocciano le gemme), ma in primavera gelano e il freddo interrompe le fioriture. Poi, all'improvviso, scatta il caldo. Questo significa che le

api si riproducono, ma **muoiono di fame**. In **Piemonte**, ad esempio, non si riesce più a produrre **miele di acacia**. Dai circa **40 chili** di produzione ad alveare si è scesi **a uno**. Secondo fronte: quando fa troppo caldo le api, stremate, smettono di volare e di trasportare nettare e polline, mentre con le arnie anche a 36 gradi è molto difficile salvare le nuove covate dalla disidratazione. Anche le **mucche** si stressano per le temperature troppo alte. Per loro il clima ideale è **fra i 22 e i 24 gradi**. Se fa più caldo mangiano poco, bevono molto e **producono meno latte**. La scorsa estate su tutto il territorio italiano sono arrivate a produrre anche il **10%** di latte in meno rispetto ai periodi normali.

EROSIONE E ACQUA ALTA – Il livello del mare che si alza a causa delle **temperature più alte** è anche tra i fattori che hanno portato **Venezia** (a novembre 2019) a fare i conti con l'acqua alta, a livelli (**187 centimetri**) che non si vedevano dal **novembre 1966**. Altre cause sono l'**alta marea**, fenomeno piuttosto frequente nella Laguna e provocato dall'attrazione della Luna sulle maree, oltre che da fattori meteorologici, ma anche l'abbassamento del livello del **suolo** e i **flussi di venti** che arrivano da Sud e che spingono l'acqua del Basso Adriatico fino alla Laguna, anch'essi **conseguenza** dei cambiamenti climatici. A rischio inondazione, però, non è solo Venezia. Studi condotti da **Enea** dimostrano che **5.500 chilometri quadrati di pianura costiera** del nostro Paese sono a rischio **inondazione** a causa dell'erosione costiera. Solo nell'ultimo anno sono state individuate altre **sette nuove aree** in pericolo in cinque diverse regioni.